

Deliberazione n. 17/2013/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

adunanza congiunta dei Collegi I, II e Collegio per il controllo sulle entrate

nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2013

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell'articolo 3, c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento - Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

visto l'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l'amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a

conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

vista la relazione del Consigliere relatore, dott.ssa Sonia Martelli concernente "Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nel 2012";

vista l'ordinanza in data 16 dicembre 2013 con la quale venivano convocati il I, il II e il Collegio per il controllo sulle entrate della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in adunanza congiunta – Camera di consiglio per il giorno 19 dicembre 2013, per l'esame della relazione suindicata;

udito il relatore Cons. Sonia Martelli;

DELIBERA

di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la Relazione concernente "*Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione*";

ORDINA

che la relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Se-

zione, alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alle Presidenze delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della Pubblica Amministrazione e innovazione; al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La presente delibera e l'unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934 n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato.

Il Presidente della Sezione

(Dott. Giorgio CLEMENTE)

IL RELATORE

Cons. Sonia MARTELLI

Depositata in Segreteria il 27 DIC. 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA)



Corte dei conti

***Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato***

**MONITORAGGIO SULLE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE NELL'ANNO 2012**

RELATORE

Cons. Sonia Martelli

Gli esiti dei controlli conclusi nell'anno 2012	4
<i>In generale</i>	4
<i>Provvedimenti normativi e decreti ministeriali di natura non regolamentare seguiti alle delibere</i>	6
<i>Emanazione di circolari di carattere organizzativo e/o informativo</i>	8
<i>Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza</i>	8
<i>Accelerazione delle attività</i>	9
<i>Impegni assunti dalle Amministrazioni</i>	9
Conclusioni	9

PARTE SPECIALE – Le deliberazioni della Sezione del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato approvate nel 2012

	pag.
n. 1/2012/G Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal d.l. n. 78/10 (convertito nella legge n. 122/10), nell'ambito delle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica introdotte dallo stesso testo legislativo	12
n. 2/2012/G Fondo delle politiche della famiglia	15
n. 3/2012/G Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo 7236 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)	17
n. 4/2012/G Gestione delle risorse allocate al capitolo 7120, art. 4, del Ministero della difesa. Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione dei mezzi materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando, il controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'arma	19
n. 5/2012/G Gestione del Fondo salvataggio imprese in difficoltà (cap. 7490 del Ministero dello sviluppo economico)	20
n. 6/2012/G Gestione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	22
n. 7/2012/G Mancata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili	24
n. 8/2012/G Contributi alle organizzazioni non governative per la realizzazione di attività di cooperazione (cap. 2181 del Ministero degli affari esteri)	26
n. 9/2012/G Evoluzione nell'operatività degli studi di settore	29
n.10/2012/G Rifiinanziamento del fondo infrastrutture.Destinazione ed utilizzo (art. 46 del d.l. n.78/2010)	32

n.11/2012/G	La gestione delle opere di edilizia penitenziaria. Situazioni di criticità: istituti detentivi non funzionanti; carenze di personale della polizia penitenziaria, sovraffollamento. Il Commissario delegato per l'emergenza carceraria	35
n.12/2012/G	Contratti segreti o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, comma 7, del d.lgs. 163/2006	37
n.13/2012/G	Gestione dei lavori di interesse statale sulle Grandi Stazioni e rispetto delle finalità sottese alla contribuzione pubblica dello Stato pertinente all'attuazione della legge obiettivo	40
n.14/2012/G	Riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: ritardi applicativi e difficoltà operative	45
n.15/2012/G	Risultati conseguiti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale	47
n.16/2012/G	Emergenza socio economico ambientale nel bacino del fiume Sarno	48
n.19/2012/G	Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.	50

Gli esiti dei controlli conclusi nell'anno 2012

In generale

La presente relazione ha per oggetto la ricognizione delle attività consequenziali poste in essere dalle Amministrazioni in esito ai referti depositati dalla Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione nel corso dell'anno 2012, comunicati in adempimento ad un preciso obbligo di legge introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 6 della legge n. 20 del 1994, e successivamente rafforzato ed integrato dalle leggi finanziarie del 2006 e del 2008¹.

Il percorso così individuato dal legislatore, impegnando le strutture controllate alla ponderazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte, introduce un fattore di miglioramento dell'azione amministrativa, determinato dall'obbligo di rendere palese l'eventuale decisione di non ottemperare alle raccomandazioni formulate dal controllore esterno, e, in mancanza di questa, le iniziative intraprese per adeguarvisi nel rispetto della tempistica ritenuta congrua dal legislatore.

La verifica di quanto è stato attivato per superare le problematiche emerse costituisce, dunque, parte rilevante del circuito del controllo, la cui conoscenza risulta necessaria anche ai fini della programmazione delle attività che ogni anno la Sezione adotta in adunanza congiunta, come puntualizzato anche dalle "Linee guida" dalla stessa approvate².

In tale ottica sono stati analizzati gli atti e le prassi poste in essere a seguito delle indagini concluse nel 2012, che hanno riguardato, prevalentemente, specifici comparti di attività di competenza di una, o più, strutture ministeriali, anche se non sono mancate verifiche che hanno affrontato tematiche intersettoriali, e come tali hanno comportato un parallelo tra i diversi comportamenti delle Amministrazioni nei confronti di uno stesso istituto.

I molteplici settori indagati sono stati esaminati nel loro evolversi e valutati non solo in relazione a parametri di legalità, ma anche sotto il profilo della rispondenza dei risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, in particolare nei casi in cui l'intervento pubblico sia stato di natura dichiaratamente finalistica.

I referti sono stati in linea di massima ispirati al principio della concomitanza con lo svolgimento delle attività amministrative sindacate, in modo da consentire alla Corte di inserirsi nel circuito istituzionale quando l'autocorrezione è ancora possibile.

La funzione del controllo è stata sempre svolta nel rispetto del principio del contraddittorio e della natura collaborativa che lo informa. Le criticità emerse e le azioni correttive prospettate sono state, infatti, oggetto di esame da parte delle Amministrazioni controllate che ne hanno avuto piena conoscenza in tempo congruo prima della sede

¹ L'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha introdotto il termine di sei mesi entro il quale le amministrazioni devono comunicare le misure adottate, mentre l'art. 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al dichiarato fine di "razionalizzare la spesa pubblica" e "potenziare il controllo svolto dalla Corte dei conti" ha previsto che "l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti".

² Vedi deliberazione n. 5/2011/G.

dibattimentale, con la conseguente possibilità di rappresentare nel corso dell'adunanza le proprie controdeduzioni sia scritte che orali, anche in ordine alla valutazione dei rimedi idonei a rimuovere le disfunzioni evidenziate.

Può, dunque, fondatamente affermarsi che per nessuna indagine sono emerse contestazioni sulle anomalie accertate e sulle relative cause, né tanto meno sulle misure suggerite per il loro superamento, come risulta dimostrato dalla mancata attivazione della procedura introdotta dall'art. 3, comma 64 della legge n. 244 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). La maggior parte delle comunicazioni, del resto, danno atto della piena condivisione delle osservazioni svolte, anche se, in linea di massima non emerge un vero e proprio superamento delle problematiche, quanto piuttosto la loro condivisione e l'approntamento di misure che, una volta attuate, consentiranno di porre rimedio agli errori ed alle lentezze che avevano ispirato la precedente attività.

A completamento di quadro va segnalato che anche per quest'anno si è riscontrato che alcune Amministrazioni hanno prospettato le proprie considerazioni sulle disfunzioni rilevate dalla Sezione solo al momento della "comunicazione ex comma 6", in palese contrasto con il disegno delineato dal legislatore, che aveva prefigurato un sistema secondo il quale la valutazione della Corte fosse il momento finale di un percorso condiviso, basato sulla fattiva partecipazione dell'Amministrazione alla fase istruttoria, anche per quanto concerne l'esternazione delle difficoltà e le problematiche incontrate nel raggiungimento degli obiettivi alla stessa assegnati³.

Tanto premesso, tenuto conto delle differenti modalità con cui le Amministrazioni controllate hanno dato seguito alle deliberazioni della Corte, si offre preliminarmente una panoramica delle diverse tipologie di "misure consequenziali" comunicate dalle medesime, indicando per ciascuna le indagini che ne hanno determinato l'adozione e, se del caso, la disfunzione cui si intende ovviare. Si avrà così modo di constatare che alle indagini svolte dalla Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione ha fatto seguito l'introduzione di specifiche disposizioni normative; l'emanazione di decreti ministeriali aventi natura non regolamentare e di circolari; l'attivazione di monitoraggi e di verifiche, e, infine, l'avvio a soluzione di problematiche gestionali.

Elementi più esaustivi potranno rinvenirsi nella parte speciale nella quale le delibere sono singolarmente considerate e per ognuna di esse, dopo una breve illustrazione degli aspetti salienti, sono sinteticamente poste a raffronto, da un lato, le osservazioni più significative svolte nelle relazioni e, dall'altro, le notizie trasmesse in ottemperanza ai precetti posti dal legislatore.

Si precisa che dalla rassegna è esclusa l'indagine sulla "Gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato, in luogo degli allevatori, per eccesso di produzione di

³ Vedi deliberazione n. 9/2012/G e n. 11/2012/G, in particolare sub b).

latte rispetto alla quota di pertinenza⁴ che, per la gravità della situazione emerse dalle comunicazioni, è stato oggetto di apposito referto approvato con deliberazione n. 11/2013/G⁵.

Provvedimenti normativi e decreti ministeriali di natura non regolamentare seguiti alle delibere

Deve, in primo luogo rilevarsi che in esito a molte delle indagini concluse nel 2012 sono state attivate iniziative tese all'approvazione di disposizioni normative o di decreti previsti da leggi che risultavano ancora non emanati.

Rilevano in tal senso, le indagini sulla *"Gestione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio"*⁶ e sulla *"Mancata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili"*⁷.

Risponde a quanto richiesto dalla prima il decreto interministeriale del 13 gennaio 2013, che ha individuato nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi erogati a valere sul Fondo, la cui adozione, prevista dall'art.13, comma-3 quinquies, del decreto legge n.112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe agevolare il superamento delle carenze evidenziate per quanto attiene alle verifiche sullo stato degli interventi e sulla loro effettiva realizzazione.

Delle raccomandazioni espresse dalla seconda, si è, invece, tenuto conto in sede di definizione delle modalità attuative dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che, si rammenta, ha trasformato l'imposta in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013. E', infatti, emerso che sia la soluzione adottata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che quella prospettata dal Ministero dell'economia e delle finanze vanno nel verso indicato dalla Corte, che aveva segnalato l'esigenza di un'uniformità nella disciplina del tributo, al fine di evitare possibili discriminazioni fra regioni. Per il Dicastero, non può sottacersi che la proposta avanzata - di cui si è avuta notizia da parte della Conferenza Unificata - costituisce un'importante novità rispetto alle decisioni precedentemente assunte ed all'atteggiamento contrario manifestato nel corso dell'istruttoria sull'opportunità di un'azione di coordinamento a livello centrale.

Va altresì segnalata in tale contesto l'indagine sul *"Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca"*⁸, in esito alla quale il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca ha reso noto di aver approvato il decreto relativo alla quota premiale e di essersi attivato per accelerare l'iter del decreto di riparto del Fondo, per il quale la Sezione aveva rappresentato l'esigenza che la sua adozione avvenisse in tempi tali da consentire l'inoltro alle Commissioni parlamentari, almeno, entro il mese di febbraio/marzo di ciascun anno. Pur notando che la

⁴ Vedi deliberazione n. 19/2012/G.

⁵ Sono altresì, per ovvi motivi, escluse dall'analisi le deliberazioni n. 17/2012/G, n. 18/2012/G, con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2013-201" e "Le modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2011".

⁶ Vedi deliberazione n. 6/2013.

⁷ Vedi deliberazione n. 7/2012/G.

⁸ Vedi deliberazione n. 3/2013/G.

proposta per il 2012 è stata sottoposta agli organi politici in data 3 aprile 2012, e che le modifiche ed osservazioni da parte di questi, unite alla necessità di adeguarsi agli interventi riduttivi delle disponibilità del capitolo 7236 operati dalle manovre di contenimento della spesa pubblica, hanno, di fatto, portato allo slittamento della ripartizione, non può non apprezzarsi l'impegno manifestato dall'Amministrazione anche per il futuro.

Di particolare rilievo è anche la riforma della disciplina che regola la concessione dei contributi della Cooperazione italiana alle ONG nei Paesi in via di sviluppo (PVS), approvata dal competente Comitato direzionale in data 8 maggio 2013. Le procedure e le modalità operative individuate costituiscono sicuramente il presupposto per poter superare le diverse disfunzioni messe in luce dalla relazione che si è occupata dei *"Contributi alle organizzazioni non governative per la realizzazione di attività di cooperazione"*⁹.

Inoltre, nel senso auspicato dalla Corte si sono orientate anche alcune proposte normative, il cui iter non si era ancora perfezionato al momento della comunicazione. Ci si riferisce, sia al decreto elaborato dal Ministro per la cooperazione e l'integrazione - che, in linea con quanto prospettato in sede di analisi del *"Fondo per le politiche della famiglia"*¹⁰ - mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure conciliative di natura strutturale e permanente, sia alle *"Linee guida"* per le gare e le concessioni dei servizi, predisposte presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel cui ambito sono recepite, così come raccomandato dal referto su i *"Risultati conseguiti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale"*¹¹, le indicazioni impartite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Emanazione di circolari di carattere organizzativo e/o informativo

Devono sotto questo profilo richiamarsi le comunicazioni rese dal Ministero della difesa con riguardo sia alla *"Gestione delle risorse allocate al capitolo 7120, art. 4, .."*¹², che per i *"Contratti segreti o caratterizzati da particolari misure di sicurezza"*¹³.

In particolare, in esito alla prima il Ministero ha dato atto di aver provveduto a sensibilizzare i Centri di Responsabilità Amministrativa, nonché la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, sulla necessità di adeguare i rispettivi sistemi informatici alla luce delle osservazioni formulate dalla Sezione, così da poter attivare il puntuale monitoraggio delle attività contrattuali; mentre per la seconda devono menzionarsi alcune note circolari che, in adesione alle precise indicazioni espresse nel referto che viene annualmente reso ai sensi dell'art. 17, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno definito, nel loro insieme, le direttive *"tese a dirimere possibili dubbi interpretativi, nonché ad assicurare la dovuta uniformità comportamentale"*.

⁹ Vedi deliberazione n. 8/2013/G.

¹⁰ Vedi deliberazione n. 2/2012/G.

¹¹ Vedi deliberazione n. 15/2012/G.

¹² Vedi deliberazione n. 4/2012/G.

¹³ Vedi deliberazione n. 12/2012/G.

Analogo seguito ha dato alla stessa delibera anche il Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche Sicilia e Calabria, mentre desta perplessità constatare che il competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si limita ad assicurare l'adozione delle azioni di coordinamento nei confronti degli uffici provveditoriali. Sarebbe stato, infatti, lecito aspettarsi che nel lasso di tempo intercorso l'Amministrazione avesse già provveduto in tal senso.

Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza

Le raccomandazioni formulate dalla Corte hanno, inoltre, promosso iniziative tese a rafforzare le attività di assistenza e di monitoraggio nei settori indagati. Si segnala al riguardo quanto comunicato in esito alla già citata indagine sul "*Fondo per le politiche della famiglia*"¹⁴ in materia di "Piani nido". Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha, infatti, reso noto non solo di aver rafforzato le proprie attività di assistenza e di monitoraggio mettendo a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti di supporto, ma ha anche costituito un gruppo paritetico che svolge attività di monitoraggio specifico sugli interventi finanziati a favore dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia e per gli anziani, i cui risultati sono stati diffusi a settembre 2012. Inoltre, nei primi mesi del 2013 si sono avviati una serie di incontri rivolti a funzionari e dirigenti regionali per rafforzare le competenze e condividere le migliori esperienze.

Vanno, inoltre, nel senso indicato dalla Corte anche le misure adottate a seguito di osservazioni formulate dalla relazione che si è occupata del "*Rifinanziamento del fondo infrastrutture*"¹⁵ in esito alla quale è emerso che al fine di ovviare alle obiettive difficoltà a raccordare gli impieghi con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato il Dipartimento per la programmazione economica, a partire dal mese di luglio 2012, - in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 5 del D.lgs. n. 88/2011, che ha dettato "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell' art. 15 della legge 42/2009") - ha aperto un portale "Open coesione" (www.opencoesione.gov.it) concernente "l'Attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007/2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione". La stessa delibera ha, inoltre, indotto il Ministro per la coesione territoriale ad avviare un programma di sopralluoghi nelle regioni cd. "convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) sulle opere finanziate a valere sulle risorse assegnate con delibere CIPE.

Si apprezza, infine, che a seguito del referto sulla "*Gestione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio*"¹⁶ il Ministero dell'economia e delle finanze, condividendo i timori sulla possibilità che i contributi erogati superiori alla soglia minima di euro 200.000 potessero in qualche modo violare la normativa europea sugli aiuti di

¹⁴ Vedi deliberazione n. 2/2012/G.

¹⁵ Vedi deliberazione n. 10/2012/G.

¹⁶ Vedi deliberazione n. 6/2012/G.

Stato, ha provveduto ad effettuare, sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento per le politiche comunitarie, le pertinenti verifiche.

Accelerazione delle attività

In altri casi, l'evidenza data alle disfunzioni ed alle problematiche delle singole gestioni ha determinato un maggiore impegno da parte delle Amministrazioni che ha portato al superamento di tali anomalie, o, per lo meno, all'avvio di un percorso che dovrebbe condurre alla loro risoluzione.

Deve, al riguardo segnalarsi il significativo miglioramento del quadro generale registrato per i lavori di interesse statale sulle *Grandi Stazioni*¹⁷, per i quali sembra che il controllo abbia indotto gli attori a promuovere azioni concludenti per superare la situazione di stallo in cui versavano i lotti Centro e Sud. Risultano, inoltre, in larga parte definite le relazioni conflittuali con le imprese aggiudicatrici e si è rilasciato, dopo le opportune verifiche, il nulla osta al pagamento di una serie di stati di avanzamento.

Degni di menzione sono, inoltre, le notizie trasmesse con riferimento alla relazione avente ad oggetto l'*Emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno*¹⁸, a conclusione della quale la Corte sottolineava l'esigenza che venisse completato l'intero sistema delle opere previste. L'Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo ha, infatti, fatto presente che sono state realizzate alcune delle opere attese da tempo e che era in corso di approvazione la progettazione definitiva del "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno" (POR FESR 2077-2013).

Rileva nuovamente quanto comunicato, dal Dipartimento per le politiche della famiglia in merito alle adozioni internazionali, analizzate anch'esse in occasione dell'analisi del *Fondo per le politiche della famiglia*¹⁹. In particolare, deve apprezzarsi che le esigenze ravvisate dalla Corte sono state riconosciute e rispettate dalla Commissione per le adozioni internazionali che, dopo aver elevato del 50% il livello di spesa sui pertinenti capitoli, è giunta nel 2012 all'azzeramento pressoché totale dei residui.

Nel senso auspicato dalla Corte vanno anche le comunicazioni rese dal Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda alcune delle problematiche evidenziate dall'indagine sulla *Gestione del Fondo salvataggio imprese in difficoltà*²⁰, nel frattempo, soppresso dall'art. 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che, comunque, ne ha prevista la vigenza fino al completamento delle procedure già avviate. Nel corso della gestione stralcio, infatti, si è tenuto conto delle raccomandazioni ivi formulate per quanto attiene alla regolazione dei rapporti con gli istituti di credito e con Invitalia. In particolare, per questa si è segnalato che alla data della comunicazione non si era proceduto

¹⁷ Vedi deliberazione n. 13/2012/G.

¹⁸ Vedi deliberazione n. 16/2012/G.

¹⁹ Vedi deliberazione n. 2/2012/G.

²⁰ Vedi deliberazione n. 5/2012/G.

ad effettuare alcuna erogazione, ritenendosi necessario approfondire le incongruenze fatte emergere dalla Corte.

Sviluppi meno significativi si sono registrati in esito alle indagini sulla "*Riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009*"²¹ e sulla "*Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal d.l. n. 78/10*"²². Nel constatare che per entrambe non tutti i Dicasteri interessati hanno fornito le dovute comunicazioni, deve rilevarsi che nei due settori la situazione è, salvo poche eccezioni, tendenzialmente rimasta immutata.

Da ultimo, si dà in tale contesto atto di un ulteriore effetto conseguito al referto sul "*Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio*", già sopra citata, nel corso del quale si era, fra l'altro, sottolineata la necessità che si provvedesse alla revoca dei contributi concessi, non con semplice nota diretta alla Commissione Parlamentare, com'era prassi del Ministero dell'economia e delle finanze, bensì con decreto del Ministro, in osservanza del principio del *contrarius actus*, secondo il quale l'atto di secondo grado deve seguire il medesimo procedimento del provvedimento annullato.

In ottemperanza al suddetto canone, i contributi non erogati negli anni 2009 -2011 sono stati disdetti con D.M. 10 ottobre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Impegni assunti dalle Amministrazioni

Altre volte, la Sezione ha esaminato gestioni particolarmente complesse per le quali le disfunzioni individuate potranno essere oggetto di misure autocorrettive solo nel momento in cui se ne ripresenterà l'occasione. In tali casi, è indubbio che la condivisione delle inefficienze emerse e il formale impegno ad intervenire nelle competenti sedi per cercare di rimuoverne le cause costituiscono l'unica misura consequenziale possibile dopo l'intervallo temporale indicato dal legislatore.

Va, al riguardo nuovamente richiamata la relazione che ha riguardato il "*Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca*"²³, in esito alla quale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assicurato che si provvederà in conformità a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, sia per quanto attiene al contenuto dei progetti premiali e bandiera, che per l'affidamento all'esterno delle iniziative finanziate non appena verranno emanati i relativi decreti.

Conclusioni

Esaurita la rassegna delle misure consequenziali messe in atto dalle Amministrazioni a seguito delle indagini conclusesi nel 2012 può fondatamente sostenersi che l'azione di controllo posta in essere dalla Sezione centrale ha costituito nei contesti indagati uno stimolo per il

²¹ Vedi deliberazione n. 14/2012/G.

²² Vedi deliberazione n. 1/2012/G.

²³ Vedi deliberazione n. 3/2013/G.

miglioramento e la piena efficienza dell'attività amministrativa sotto il profilo non solo dell'organizzazione amministrativa ma anche delle attività gestionali. Se è vero, peraltro, che la maggior parte delle comunicazioni relative alle indagini concluse nel 2012 danno atto della condivisione delle problematiche evidenziate e della volontà da parte delle strutture indagate di porre rimedio agli errori ed alle lentezze che avevano ispirato la precedente attività, non può negarsi che in linea di massima le misure consequenziali adottate costituiscono solo l'avvio per il superamento delle disfunzioni evidenziate dalla Sezione.

A fronte di una presa di coscienza delle singole situazioni evidenziate dalle indagini è determinante a questo punto che le Amministrazioni proseguano nei percorsi intrapresi e si attivino senza indugio per assicurare che la gestione dei settori indagati avvenga in modo efficace, economico ed efficiente.

PARTE SPECIALE

**Le deliberazioni della Sezione del controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato approvate nel 2012**

“Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal d.l. n. 78/10 (convertito nella legge n. 122/10), nell’ambito delle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica introdotte dallo stesso testo legislativo”	
(Deliberazione n. 1/2012/G relatori Consiglieri Chiarotti - Martelli)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>Il controllo eseguito, pur avendo riguardo a vicende istituzionali assai diversificate, ha evidenziato con chiarezza linee di criticità ricorrenti che attengono, in primo luogo, alla incompiutezza delle disposizioni che disciplinano il processo e i tempi di relativa attuazione, recate dal decreto legge di soppressione e interne all’amministrazione subentrante. È stato, anche, rilevato il diffuso ritardo con cui quest’ultima inserisce negli atti programmatori dei propri obiettivi quelli relativi all’esercizio delle funzioni di nuova acquisizione o, ancor prima, allo stesso iter di passaggio. In particolare, per quanto riguarda i singoli enti, la relazione conclude evidenziando, in estrema sintesi, quanto segue:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁴, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (OIV)²⁵, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali²⁶.</p>
<p>a) Per quanto riguarda l’EIM, assorbito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:</p> <p>- Destano preoccupazione gli effetti del lungo persistere delle partecipazioni societarie nonostante la valutazione negativa effettuata.</p>	<p>a) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che:</p> <p>- Nel dicembre 2011, il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato avevano espresso parere favorevole all’avvio della dismissione, indicando la relativa procedura. Dopo ulteriori approfondimenti da parte del Ministero dell’Economia si è valutato di procedere al trasferimento delle quote, utilizzando come strumento quello di accordi o protocolli di intesa con università o altre pubbliche amministrazioni attive nel campo della ricerca. Alla data della risposta sono stati raggiunti i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Soc. CERAFRI - LAV</i> (quote EIM 60%). Acquistate quote azionarie dall’Università degli studi di Firenze (mandato di pagamento del 4.9.2012). • <i>BUP S.p.A</i>(quote EIM 0,57%) – il 24/07/2012, l’Università di Bologna ha deliberato l’acquisizione delle quote. • <i>Soc. CIRIMONT</i> (quote EIM 51%) Inizialmente interessate all’acquisto delle quote la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine, hanno poi rinunciato entrambe. Sono state avviate quindi le procedure per la messa in liquidazione della società. • <i>E-FORM S.r.l.</i> (quote EIM 1,91%) Il 24/07/2012 l’Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della Società e la nomina del liquidatore.
<p>- Al 30/05/2011 le somme residue dalla gestione EIM non sono ancora versate all’entrata</p>	<p>- Le somme giacenti presso la Tesoreria provinciale di Roma, versate nell’ottobre 2011, potranno essere riassegnate alla PCM soltanto in sede i predisposizione del disegno di assestamento del bilancio per l’anno 2013.</p>

²⁴ Vedi nota dell’Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità n.1674 del 4/12/2012.

²⁵ Vedi nota dell’OIV prot. n. 475/10.08.05/1.3 del 22/03/2013.

²⁶ Vedi nota n. 16274 del 3/09/2012.

<p>- Risultano sostenuti fino a giugno 2012 maggiori costi di gestione dell'Ente e canone locazione dell'immobile in uso all'EIM.</p>	<p>- Dal 1° luglio 2012 la P.C.M. ha provveduto alla dismissione dell'immobile di piazza dei Caprettari, n.70, sede dell'ex EIM e dei relativi contratti di manutenzione edile ed impiantistica e di pulizie.</p>
<p>b) Per quanto riguarda l'ETI, assorbito dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali la relazione evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difficoltà nella individuazione di una equilibrata corrispondenza tra le posizioni del personale delle diverse provenienze. Processo definito ma non ancora efficace a oltre 15 mesi dall'entrata in vigore del D.L.78/2010. - Con la dismissione potrebbe risultare pregiudicato l'esercizio della primaria funzione di promozione culturale, assicurata attraverso concessione di sovvenzioni, a fronte di una spesa più onerosa. 	<p>b) Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è pervenuta una nota dell'OIV che invita la direzione generale competente a completare con ogni sollecitudine il processo di inquadramento del personale ex ETI, nei termini previsti dalle norme di soppressione e per il regolare esercizio delle funzioni di nuova acquisizione.</p>
<p>c) Per quanto riguarda l'ISAE, assorbito dal Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desta perplessità la previsione in base alla quale il MEF può utilizzare il 50% dei ricercatori ex ISAE destinati all'ISTAT in quanto introduce un forte elemento di incertezza e variabilità nella disponibilità di risorse umane qualificate con inevitabili ricadute sulla gestione. 	<p>c) Non risulta pervenuta alcuna comunicazione.</p>
<p>d) Per quanto riguarda l'AGES, assorbito dal Ministero dell'Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungo perdurare della gestione transitoria dopo la soppressione in assenza di strumenti giuridici e finanziari. - Duplicazione di istituti già in essere presso l'Amministrazione incorporante, quale l'OIV e creazione di modelli istituzionali inusuali come il Comitato di sorveglianza in sostituzione del Collegio dei revisori. - Blocco della ristrutturazione dell'edificio di Fara Sabina in attesa dell'approvazione del decreto interministeriale di riorganizzazione. - Sospensione procedure concorsuali per l'assunzione di diverse unità di personale avviate dall'ex Agenzia e che avrebbero dovuto essere assunte dal Ministero. - Mancata attivazione di rituali forme di controllo sulla gestione a 15 mesi dall'entrata in vigore della norma di soppressione. 	<p>d) Non risulta pervenuta alcuna comunicazione.</p>
<p>e) Per quanto riguarda l'IPI, assorbito dal Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dubbi di inefficienza si nutrono riguardo all'utilizzo del personale ex IPI, che in conseguenza del processo di soppressione non ha assicurato il compiuto svolgimento delle funzioni pregresse. - Subentro di INVITALIA ad IPI nel compimento delle varie attività di assistenza e supporto tecnico, anche con riferimento ai rapporti convenzionali in essere ante soppressione e, comunque dietro esborso di ingenti somme. - Assegnazione di posti di funzione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai dirigenti ex IPI in assenza di regolamento di riorganizzazione individuativo della struttura dirigenziale generale competente a svolgere le funzioni dell'ente 	<p>e) Non risulta pervenuta alcuna comunicazione.</p>

<p>soppresso. Le risorse trasferite non devono supplire ad insufficienze di organico proprie del dicastero subentrante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdurare del ricorso al conto corrente intestato all'IPI e la maturazione di interessi di scoperto. - Mancanza di compiuta rendicontazione delle spese effettuate per oltre 15 mesi dalla soppressione dell'ente. 	
<p>f) Per quanto riguarda Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, assorbito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non chiarita del tutto l'intestazione della competenza delle funzioni dopo la soppressione, né specificato il livello di adempimento delle medesime. - Perdurare della gestione transitoria e la mancata acquisizione al bilancio del Ministero delle somme residue dalla precedente. 	<p>f) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che con DMT 55865/2012 è stata apportata una variazione di bilancio su appositi capitoli del Ministero al quale sono stati trasferiti compiti e funzioni dell'ex Comitato.</p>
<p>g) Per quanto riguarda il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale assorbito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nell'equiparazione del personale e nella decisione relativa all'acquisizione di nuove collaborazioni. - Perdurare della gestione transitoria e la mancata acquisizione al bilancio del Ministero delle somme residue dalla precedente. - Rapporto di collaborazione ancora in essere con l'ex direttore generale del Centro, nonostante la riorganizzazione del Ministero abbia affidato alla direzione generale competente le attribuzioni dell'ex Centro. 	<p>g) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che con DMT 55865/2012 è stata apportata una variazione di bilancio su appositi capitoli del Ministero al quale sono stati trasferiti compiti e funzioni dell'ex Centro.</p>

"Fondo delle politiche della famiglia"

(Deliberazione n.2/2012/G - relatori consiglieri Coppola - Martelli)

OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine svolta ha consentito di analizzare il contesto delle Politiche per la Famiglia, un settore di grande rilievo nell'ambiente più ampio delle Politiche sociali perché, da un lato il Sistema Famiglia copre un livello significativo delle esigenze di assistenza, sia nei confronti dei minori che degli anziani e, dall'altro lato fa emergere le problematiche tipiche delle "Pari opportunità".</p> <p>La relativa competenza è stata intestata dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per le politiche della famiglia che gestisce l'apposito Fondo presso il quale sono concentrate le risorse attribuite alla finalità complessiva delle Politiche familiari, per essere successivamente articolate per interventi, mediante un apposito decreto annuale di ripartizione.</p> <p>Con riferimento agli interventi di competenza statale, che hanno caratteristiche estremamente differenziate, la Corte ha evidenziato le criticità di seguito elencate sulle quali si richiama l'attenzione del competente Dipartimento:</p>	<p>Il Dipartimento per le politiche della famiglia²⁷, ha prodotto un'analitica relazione nella quale, per ognuna delle iniziative intraprese nell'ambito delle aree di intervento finanziate sul Fondo analizzate dall'indagine, viene, in linea di massima, dato atto della condivisione delle osservazioni e illustrate le misure adottate.</p> <p>In particolare:</p>
<p>a) In generale, si segnala che la mancata utilizzazione di consistenti risorse – soprattutto nel settore degli interventi di competenza statale – impone la necessità di recuperare una capacità strategica di disegnare effettive azioni di sistema che mettano i potenziali beneficiari nella condizione di fare scelte appropriate, consentendo, da un lato la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, dall'altro, la possibilità concreta di condurre un'attività lavorativa continuativa. Si ritiene, infatti, che qualsiasi linea venga perseguita non può prescindere da due elementi, oltre alla già ricordata esigenza di mirare sempre ad una logica strutturale: da un lato, l'esigenza di riconoscere priorità ai bassi livelli reddituali e di dare dimensioni significative agli interventi perché abbiano un impatto efficace e dall'altro, la creazione di procedure di valutazione che consentano di fruire dei risultati dei monitoraggi effettuati.</p>	<p>a) Il Dipartimento, pur condividendo l'osservazione, si limita a segnalare che <i>"gestisce il Fondo nell'ambito delle proprie competenze e per le finalità ad esso attribuite dalla legge"</i>.</p>
<p>b) Per quanto concerne gli <i>interventi a favore della conciliazione famiglia-lavoro previsti dall'art. 9 della legge n. 53 del 2000 e succ. s.m.i.</i>, viene sottolineata l'esigenza di recuperare una capacità strategica di disegnare effettive azioni di sistema che mettano i potenziali beneficiari nella condizione di fare scelte appropriate, consentendo, da un lato la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, dall'altro, la possibilità concreta di condurre un'attività lavorativa continuativa.</p>	<p>b) Premesso che dopo l'indagine della Corte non sono state assegnate ulteriori risorse a questa tipologia di interventi, l'Amministrazione segnala la piena condivisione delle osservazioni.</p> <p>In tale ottica, nel 2012 sono state elaborate una serie di proposte normative, fatte proprie dal Ministro per la cooperazione e l'integrazione, che mirano ad introdurre nel nostro ordinamento misure conciliative di natura strutturale e permanente.</p>

²⁷ Vedi nota del Dipartimento per le politiche della famiglia prot. n. 1540 in data 8 aprile 2013, trasmessa alla Corte dal Segretariato Generale.

<p>c) Per quanto riguarda il <i>Piano Nidi</i> viene rilevato un deficit di capacità progettuale e di spesa delle Regioni, alle quali spetta di dare l'input per il trasferimento, in quanto gli accordi sono firmati dopo che l'ente territoriale ha formalmente programmato le risorse attribuite dalle Intese.</p>	<p>c) Sul punto, pur ritenendo che il deficit sia solo apparentemente in contraddizione con l'attività di assistenza tecnica che il Dipartimento ha svolto negli anni, si fa presente che, comunque, tale attività di assistenza e di monitoraggio è stata rafforzata mettendo a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti di supporto. Ad integrazione delle attività di monitoraggio delle Intese si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituire un gruppo paritetico che svolge attività di monitoraggio specifico sugli interventi finanziati a favore dello sviluppo dei servizi per la prima infanzia e per gli anziani - a settembre 2012 sono stati diffusi i risultati del monitoraggio e nei primi mesi del 2013 si sono avviati degli incontri rivolti a funzionari e dirigenti regionali per rafforzare le competenze e condividere le migliori esperienze.
<p>d) Quanto al <i>Fondo di credito per i nuovi nati</i>, emergono perplessità sia per quel che attiene la mancanza di qualsiasi parametro reddituale in un contesto nel quale appare naturale immaginare un intervento diretto alle famiglie maggiormente bisognose, sia per le dimensioni limitate del beneficio che consiste nell'abbattimento del tasso d'interesse (a carico degli Istituti di credito) per un finanziamento pari a 5.000 euro e nella garanzia per le sofferenze, a carico del Fondo.</p>	<p>d) Al riguardo si è ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti sulla opportunità della decisione che si riferisce essere stata assunta <i>"non solo nel riconoscimento del valore universale della genitorialità, ma anche facendosi carico del potenziale danno, maggiore del beneficio, che una situazione di indebitamento avrebbe provocato a famiglie non in condizioni di far fronte agli obblighi di restituzione"</i>.</p>
<p>e) Per quanto, infine riguarda le adozioni internazionali, la Corte segnala l'esigenza che vengano migliorati i meccanismi di cooperazione tra Stati e di gestione delle istruttorie.</p>	<p>e) Il Dipartimento fa presente che le esigenze ravvisate dalla Corte sono state riconosciute e rispettate dalla Commissione per le adozioni internazionali che, dopo aver elevato del 50% il livello di spesa sui pertinenti capitoli, è giunta nel 2012 all'azzeramento pressoché totale dei residui.</p>

"Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo 7236 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)."	
(deliberazione n. 3/2012/G – relatori consiglieri Zuccheretti – Buccarelli)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine si è soffermata sul procedimento e sui criteri di riparto del Fondo ordinario previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 204/98, destinato al finanziamento degli Enti di Ricerca ed inserito nel capitolo 7236 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gestore della parte più cospicua delle risorse.</p> <p>Premesso che il recente D.Lgs.213/09, dopo aver disposto un generale riordino degli Enti ed Istituzioni di ricerca, ha modificato i criteri di ripartizione del Fondo ed ha previsto che l'attribuzione delle risorse avvenga, in parte, sulla base della valutazione dei risultati nonché destinando una quota al finanziamento premiale di specifici progetti proposti dagli Enti. A tutt'oggi, peraltro, l'ANVUR, Agenzia istituita nel 2006 e deputata alla valutazione dell'attività di ricerca, non risulta ancora operante e il riparto dei fondi nell'anno 2011 è avvenuto in assenza dei suddetti fondamentali presupposti.</p> <p>La Corte, nell'auspicio che si renda immediatamente operativa l'ANVUR, richiama l'attenzione del MIUR sulle seguenti priorità:</p>	<p>Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca²⁸ ha trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 nell'ambito della quale si è in primo luogo comunicato che alla fine di un lungo processo, l'ANVUR è diventata pienamente operativa dal punto di vista amministrativo e contabile con l'approvazione dei regolamenti "di amministrazione e contabilità" e "del personale", rispettivamente con decreto del MIUR, di concerto con il MEF e con il Dipartimento della funzione pubblica, n. 1 del 10 aprile 2012 e n. 6 del successivo 17 luglio.</p> <p>Sulle priorità segnalate è stato fatto presente quanto segue:</p>
a) Si provveda ad aggiornare il PNR.	a) L'aggiornamento di PNR potrà avvenire in coerenza e continuità con un quadro di riferimento più ampio a livello europeo e internazionale. In tale ottica al momento della risposta era in via di elaborazione un documento complessivo delle linee strategiche della ricerca di competenza del MIUR nell'ottica del lancio del nuovo programma quadro europeo Horizon 2020.
b) Venga adottato il decreto ministeriale di natura non regolamentare contenente i criteri di riparto della quota premiale, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 213/2009, al fine della trasparenza delle procedure tese alla scelta dei progetti.	b) Il decreto di riparto della quota premiale per l'anno 2011 è stato adottato in data 9 agosto 2012 e registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 2012. Il nuovo decreto è in fase di predisposizione.
c) il decreto di ripartizione del FOE sia adottato in tempi tali da consentirne l'inoltro alle Commissioni parlamentari, almeno, entro il mese di febbraio di ciascun anno.	c) il decreto di riparto per il 2012 è stato approvato nel mese di agosto 2012. Al riguardo si precisa che la relativa proposta era stata sottoposta dal MIUR alla Commissione Parlamentare in data 3 aprile 2012, proprio al fine di accelerarne per quanto possibile, l'iter di approvazione. Le modifiche ed osservazioni dell'organo collegiale e la necessità di adeguarsi agli interventi riduttivi delle disponibilità del capitolo 7236 operati dalle manovre di contenimento della spesa pubblica hanno, poi, portato allo slittamento della ripartizione. <p>Per il futuro si assicura ogni sforzo delle strutture amministrative per giungere in tempi più celeri alla definizione del piano.</p>

²⁸ Vedi nota del Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale coreutica e per la ricerca) prot. n. 184/segr. / DUAR del 25 ottobre 2012.

d) Si realizzi una migliore organizzazione contabile con smaltimento dei residui;	d) L'abolizione dell'obbligo di osservanza del limite di giacenza presso la tesoreria unica ha certamente migliorato la situazione specialmente con l'avvio a regime della procedura relativa al riparto delle quote finalizzate al finanziamento dei progetti premiali.
f) I progetti premiali e bandiera siano corredati dall'indicazione puntuale degli obiettivi, dei costi previsti, della tempistica, delle eventuali aree critiche e del personale necessario;	f) Si concorda con quanto richiesto dalla Corte dei Conti e si assicura che si provvederà con apposite istruzioni agli Enti sia in sede di predisposizione del prossimo decreto sui progetti premiali che in sede di monitoraggio e di valutazione dei progetti bandiera.
g) la realizzazione dei progetti avvenga all'interno degli enti e, solo nell'ipotesi in cui non si ravvisino professionalità specifiche in grado di espletarli, possa essere prevista la facoltà di una realizzazione esterna, previa procedura selettiva a carattere concorsuale.	g) Al momento di ripartizione del FOE saranno date indicazioni affinché gli Enti utilizzino prioritariamente personale e strutture interne alle rispettive organizzazioni fatte salve le ipotesi residuali in cui questi potranno prevederne la realizzazione anche attraverso professionalità esterne, previa procedura selettiva a carattere concorsuale.

“Gestione delle risorse allocate al capitolo 7120, art. 4, del Ministero della difesa. Spese per la costruzione, l’acquisizione, l’ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione dei mezzi materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando, il controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d’arma”

(deliberazione n.4/2012/G- relatore consigliere Siragusa)

OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L’indagine ha avuto ad oggetto alcuni dei principali programmi di investimento finanziati sul capitolo di spesa 7120/4 del Ministero della Difesa, la cui gestione è di competenza della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate.</p> <p>Dall’analisi è emersa la presenza di criticità quali, ad esempio, l’accumulo di residui per somme non utilizzate, da porre tuttavia in relazione alle caratteristiche dei programmi, aventi in molti casi, una durata pluriennale elevata. Dai programmi campionati si è rilevata, tuttavia, una differenza sostanziale tra quelli che hanno dato luogo a contratti nazionali e quelli che invece hanno dato luogo ad obbligazioni estere: solo per i primi si è verificata quasi sempre una elevata formazione di residui e lunghi tempi per il loro esaurimento. Quanto agli altri, si è, invece, proceduto al trasferimento dei fondi contestualmente all’impegno di competenza, attraverso l’impiego di forme di intermediazione approntate da istituti di credito od agenzie internazionali.</p> <p>In relazione ai punti di attenzione emersi sullo stato di attuazione dei programmi finanziati, l’Amministrazione è stata invitata a:</p>	<p>In esito alla presente indagine il Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti²⁹ ha fatto presente che:</p>
<p>a) incrementare le iniziative di monitoraggio ed i conseguenti interventi correttivi allo scopo di contenere le variazioni degli impegni assunti rispetto al quadro programmatico di riferimento e la conseguente necessità dell’utilizzo di un esteso periodo temporale per il loro smaltimento. L’auspicio è che la cessazione della sperimentazione provvisoria per l’adozione del bilancio di cassa per lo Stato a far data dal 2013, prevista dalla legge di riforma di contabilità n. 196 del 2009, affidata al Ministero della Difesa ed ora abbandonata dal legislatore, non debba, tuttavia, far rinunciare ai primi benefici conseguenti all’adozione di procedure di monitoraggio dei costi non soltanto a consuntivo (quali, ad esempio, il cd. <i>rolling budget</i>, vale a dire il metodo in base al quale l’iniziale importo viene costantemente emendato ed adeguato per riflettere le variazioni gestionali rilevate) anche al fine di ottenere un generale miglioramento del sistema di programmazione delle risorse.</p>	<p>a) Si è provveduto a sensibilizzare i Centri di Responsabilità Amministrativa, nonché la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, con riguardo alla necessità di adeguare i rispettivi sistemi informatici alla luce delle osservazioni formulate nella relazione.</p> <p>I predetti Organismi sono stati invitati a porre in essere le necessarie azioni, atte a consentire il puntuale monitoraggio delle attività contrattuali, al fine di controbilanciare gli effetti negativi dovuti al mancato allineamento della competenza finanziaria rispetto all’andamento dello sviluppo contrattuale, con particolare riguardo a contesti resi instabili dal progresso tecnologico e che ricorrono, soprattutto, per i contratti pluriennali. Dove si tratti di contratti le cui esecuzioni - ovvero le modalità di finanziamento congiunte - coinvolgano diverse amministrazioni statali, si avrà cura di attivare tutte le procedure finalizzate al coordinamento ed alla gestione unificata delle principali fasi dei programmi, nell’ottica di agevolare le operazioni di contabilizzazione delle spese e, al contempo, il relativo monitoraggio.</p>
<p>b) Potenziare le misure ed i sistemi di controllo in modo da segnalare in maniera tempestiva tutte le possibili cause di slittamento dei tempi, in modo da anticipare le azioni correttive, anche in funzione dell’attuazione piena del sistema di misurazione e valutazione delle performance e del monitoraggio dei tempi procedurali.</p>	

²⁹ Vedi nota n.65775 del 05/10/2012.

“Gestione del Fondo salvataggio imprese in difficoltà (cap. 7490 del Ministero dello sviluppo economico)”	
(deliberazione n. 5/2012/G- relatori cons. Martelli - Chiarotti)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine è stata diretta a verificare le modalità di attuazione degli interventi finanziati sul Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà istituito dal d.l. n. 35 del 2005, che ne ha intestato la <i>governance</i> all'attuale Ministero dello sviluppo economico, cui spetta il continuo raccordo con la Commissione europea, referente finale delle singole sovvenzioni.</p> <p>Il controllo è stato rivolto, da un lato, ad approfondire gli interventi finanziati negli anni 2005-2006, dall'altro, a verificare gli effetti conseguiti all'entrata in vigore delle nuove procedure introdotte nel 2008, ma rese operative solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. del 25 febbraio 2010, avvenuta nel successivo mese di giugno.</p> <p>L'esame - effettuato sulla base degli elementi comunicati dal Ministero e da INVITALIA, oggi titolare della fase istruttoria - ha evidenziato la scarsa funzionalità finora dimostrata dal Fondo che, per motivi diversi, non ha conseguito gli obiettivi avuti di mira dal legislatore.</p> <p>La Corte ha, quindi, formulato le seguenti raccomandazione distinte in relazione alle due fasi.</p>	<p>Premesso che il Ministero dello sviluppo economico, condividendo le criticità rilevate nel corso dell'adunanza della Sezione del controllo, già nel corso dell'adunanza aveva comunicato che, al dichiarato fine di <i>“dare riscontro alle osservazioni conclusive dell'indagine di controllo successivo sulla gestione”</i> era stato predisposto apposito documento per la revisione delle modalità di funzionamento del Fondo oggetto di indagine, si rileva che l'art. 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'istituire il Fondo per la crescita sostenibile, ha abrogato, fra gli altri, anche il Fondo salvataggio alle imprese.</p> <p>Hanno, comunque, trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 il Ministero dello Sviluppo economico³⁰ e il Ministero dell'Economia e delle Finanze³¹.</p> <p>Quest'ultimo, non direttamente interessato dalla gestione, si è limitato ad avvertire che a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto legge le disponibilità accertate sul Fondo di cui trattasi affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al nuovo Fondo.</p> <p>Quanto al Ministero dello sviluppo economico, dopo aver comunicato che a far data dal 26 giugno 2012 lo sportello relativo al Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà è stato chiuso, si è fatto presente che, ai sensi del comma 11 del citato art. 23, sono state concluse le istruttorie relative ai procedimenti avviati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge. Tanto premesso, si comunica quanto segue:</p>
Per quanto concerne le agevolazioni concesse negli anni 2005-2006 l'Amministrazione è stata invitata a:	Per quanto concerne le agevolazioni concesse negli anni 2005-2006:
a) Improntare alla massima correttezza e sollecitudine i rapporti con la Commissione europea, da un lato, e con le Avvocature distrettuali di Stato, dall'altro, onde ovviare il ripetersi delle rilevate criticità.	a) I rapporti con le amministrazioni coinvolte continuano ad essere ispirati al principio di rango comunitario della leale collaborazione. Fattivo è l'impegno manifestato per dare piena esecuzione alle decisioni comunitarie che ha consentito di chiarire taluni aspetti connessi al tema della cessazione delle attività dell'impresa.

³⁰ Vedi nota della Direzione generale per la politica industriale e la competitività prot. n. 249488 del 5 dicembre 2012.

³¹ Vedi nota dell'Ufficio legislativo- Economia prot. n. 334/CCONTI/9943 del 3 luglio 2012.

<p>b) Valorizzare la specificità del rapporto sottostante alla concessione della garanzia nell'ambito delle relazioni con gli istituti finanziari, in particolare per quanto attiene alle conseguenze della proroga del finanziamento concesso per un aiuto al salvataggio dopo la presentazione del piano di ristrutturazione. Al fine di tutelare in modo più stringente le casse dello Stato è necessario che di tali evenienze si tenga conto già in sede di regolazione dei rapporti con gli istituti finanziari.</p>	<p>b) Al riguardo, dopo aver segnalato che nell'ambito dell'istruttoria relativa ai procedimenti già avviati non sono stati concessi ulteriori aiuti al salvataggio e che, pertanto, non si è avuto modo di dare seguito alla raccomandazione, si è fatto presente che in occasione della concessione di ulteriori aiuti alla ristrutturazione si è proceduto ad una più puntuale regolazione dei rapporti con gli istituti di credito per quanto attiene a tutti gli aspetti di maggior tutela delle somme stanziare dallo Stato a garanzia del credito concesso dagli istituti finanziatori.</p>
<p>Per quanto, invece, attiene alla gestione che ha avuto inizio dal 2010 si invita l'Amministrazione a:</p>	<p>Per quanto, invece, attiene alla gestione che ha avuto inizio dal 2010, si è reso noto che:</p>
<p>c) Esaminare attentamente i risultati ottenuti sul fronte della valutazione della Commissione europea dalle modifiche apportate all'istruttoria demandata ad INVITALIA. Ove ancora permangano le anomalie finora riscontrate, il Ministero deve attivarsi per determinare i criteri cui deve essere improntata l'attività interna propedeutica al vaglio dell'organo comunitario al fine di ridurre al massimo i tempi complessivi del procedimento;</p>	<p>c) Tale criticità si ritiene possa essere superata in futuro, in caso di adozione del Fondo, in quanto verrebbe a determinarsi una univocità delle procedure di istruttoria interna e comunitaria entrambe semplificate alle sole imprese che abbiano fatto ricorso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione del debito.</p>
<p>d) Valutare l'opportunità di modificare l'iter delineato nell'art. 3 del D.M. del 25 febbraio 2010, la cui attuazione, in esito alle modifiche derivanti dall'intervenuta onerosità del rapporto con INVITALIA, presenta profili di economicità della spesa precedentemente non osservabili nella giusta dimensione. Una soluzione che non contrasti con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 110 del 2008, potrebbe essere nel senso di mantenere all'Agenzia l'esame completo della documentazione di cui al 4° comma del predetto articolo, intestando all'Amministrazione le verifiche preliminari di cui al precedente punto 1 e le operazioni ad esse connesse;</p>	<p>d) Nell'ambito della proposta di norma di revisione delle procedure di attuazione del Fondo di salvataggio codesta Amministrazione ha delineato il quadro di riferimento nell'ambito del quale si potrebbe dare concreta applicazione ai suggerimenti di questa Corte.</p>
<p>e) Approfondire le attività svolte dal personale della predetta Agenzia, nel corso delle singole fasi in cui le diverse istruttorie si sono articolate. La mancata esternazione di tali precisazioni nell'ambito della relazione sull'attività svolta nel 2010, espressamente richieste dal disciplinare di rendicontazione, rendono, infatti, di non facile comprensione il ricorso alle professionalità di livello più elevato in quei casi in cui, almeno <i>prima facie</i>, l'attività non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà;</p>	<p>e) Sulla Convenzione con Invitalia si precisa che alla data della comunicazione non si era proceduto ad effettuare alcuna erogazione, ritenendosi necessario approfondire le incongruenze fatte emergere dall'indagine ed acquisire elementi istruttori integrativi indispensabili per avere un quadro complessivo e definitivo delle attività svolte da Invitalia, anche alla luce della chiusura della Convenzione stessa per effetto della soppressione dello strumento legislativo.</p>
<p>f) Proseguire nell'opera di sensibilizzazione presso l'ABI, individuando gli strumenti idonei a superare l'attuale disinteresse del sistema bancario a finanziare le imprese in difficoltà, nonostante la garanzia dello Stato.</p>	<p>f) Si conferma l'opportunità di una preventiva concertazione dello strumento con gli interlocutori bancari per risolvere quelle discrasie emerse nel funzionamento del Fondo che hanno indicato uno scarso interesse del sistema bancario ad utilizzare misure di aiuto al salvataggio a favore delle stesse imprese che sono già beneficiarie di loro forme di credito.</p>

“Gestione del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”

(deliberazione n. 6/2012/G relatori consigliere Galeffi - Tramonte)

OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L’indagine ha preso in esame i contributi erogati dal Ministero dell’economia e finanze a valere sul Fondo istituito dall’art. 13, comma 3-quater, del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, istitutivo del Fondo. Molteplici i profili di criticità evidenziati dall’istruttoria, ad iniziare dalla ripartizione del Fondo ad opera delle Commissioni parlamentari. Si segnala, quindi, l’esigenza che vengano superate le seguenti disfunzioni:</p>	<p>In esito alla presente indagine il Ministero dell’economia e delle finanze ha prodotto un’articolata relazione nella quale vien dato atto delle misure consequenziali adottate³².</p>
<p>a) Concessione dei contributi con modalità assimilabili alla legge-provvedimento. Segnalata, dunque, l’esigenza che i contributi concessi o ancora da concedere siano assoggettati ad una adeguata disciplina normativa nel rispetto della Costituzione e delle norme di settore, la Corte raccomanda in via preliminare che l’Amministrazione debba dotarsi di adeguati strumenti per gestire i contributi, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di un atto di programmazione della gestione; • la predeterminazione di un termine per la conclusione degli interventi; • l’attuazione di un apposito monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, considerata anche l’entità globale dei contributi. 	<p>a) Sul punto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la relazione per le valutazioni di competenza sia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati³³.</p>
<p>b) Appare <i>contra legem</i> la decisione di provvedere alla revoca degli interventi concessi per mezzo di decreto ministeriale mediante semplice nota diretta alla Commissione parlamentare. Si ritiene, invece, che la revoca della concessione dei contributi debba soggiacere alle stesse forme dell’atto principale, e pertanto si invita l’Amministrazione a valutare l’adozione dei conseguenti atti.</p>	<p>b) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte è stato adottato il D.M. n. 76362 del 10 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 successivo ottobre, si è provveduto a disporre formale provvedimento di revoca per i contributi di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2010 non erogati per gli anni 2009, 2010, 2011, nonché per i contributi di cui al decreto attuativo 25 febbraio 2010, non erogati per l’anno 2011.</p>
<p>c) Desta perplessità il mancato assoggettamento dei pagamenti alla disciplina prevista dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/73 per le erogazioni eseguite nei confronti di soggetti non pubblici.</p>	<p>c) Sul punto non risulta dato riscontro.</p>
<p>d) Risulta censurabile la prassi tenuta dall’Amministrazione di procedere a variazioni di decreti ministeriali mediante decreti dirigenziali.</p>	<p>d) Sul punto non risulta dato riscontro.</p>

³² Vedi nota dell’Ufficio del coordinamento legislativo n. 347/CCONTI/15549 del 30/10/2012 e dell’Ufficio legislativo economia prot. n. 347/CCONTI/6260 del 16/05/2013 con cui si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 41300 del 13/05/2013 e la precedente prot. n. 100778 del 3/12/2012.

³³ Vedi nota del Ministro prot. n. 22668 del 18/09/2012, pervenute in allegato alla citata nota dell’Ufficio del coordinamento legislativo n. 347/CCONTI/15549 del 30/10/2012.

<p>e) Non è indicato il termine per la conclusione dell'intervento. Ciò, non solo impedisce una corretta rendicontazione delle risorse pubbliche erogate, ma consente al soggetto beneficiario di spostare in avanti la conclusione a suo piacimento, senza incorrere in alcuna conseguenza. Si invita pertanto l'Amministrazione a compiere, in sede di amministrazione attiva, l'attività di verifica sui singoli interventi, che dovrà essere svolta individualmente e formalizzata in apposito atto contenente la rendicontazione, previa fissazione, se del caso, di un termine per la conclusione.</p>	<p>e) Al riguardo si segnala che va nel senso prospettato dalla Corte il decreto ministeriale attuativo n. 59105 del 10 ottobre 2012, adottato in conformità della risoluzione parlamentare n. 8-00157 del 21/12/2011, anteriormente alla conclusione dell'indagine della Corte, che, nel riassegnare alcuni contributi revocati ha previsto, un termine per la conclusione dell'intervento finanziato e la dichiarazione che lo stesso non sia oggetto di ulteriori finanziamenti.</p>
<p>f) Carenze sono emerse per quanto concerne le verifiche sullo stato degli interventi e sulla loro effettiva realizzazione.</p>	<p>f) Al riguardo si rappresenta che è stato emanato il decreto interministeriale del 13 gennaio 2013, previsto dall'art.13, comma-3 quinquies, del decreto legge n.112 del 2008 conv. con mod. nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha individuato nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei predetti contributi. Con tale decreto viene chiesto ai beneficiari di redigere una certificazione, attestante la realizzazione dell'intervento finanziario e l'utilizzo totale o parziale delle somme erogate, da trasmettere alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo, che deve darne successiva comunicazione alla competente Sezione regionale della Corte per il relativo controllo.</p>
<p>g) La Sezione rimarca la destinazione privata delle agevolazioni, realizzata, oltre che attraverso la esplicita concessione dei contributi in favore di soggetti non pubblici, anche attraverso una destinazione formale a soggetti pubblici cui accede un vincolo di destinazione ad una finalità non pubblica.</p>	<p>g) Sul punto non risulta dato riscontro.</p>
<p>h) La concessione di benefici economici in favore di privati per somme che superano l'ammontare stabilito dalle competenti istituzioni comunitarie può incorrere nella violazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Trattandosi di accertamento in fatto, la Corte invita l'Amministrazione a valutare attentamente la questione e, se del caso, a rimetterla ai competenti uffici (Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) per il seguito di competenza.</p>	<p>h) In esito a tale osservazione il MEF ha interpellato il Dipartimento delle politiche europee che, dopo aver chiarito che elemento determinante per configurare un aiuto di Stato è la natura economica dell'attività svolta il cui accertamento prescinde dallo stato giuridico o dalle modalità di finanziamento, ma deve essere ricondotto all'offerta di beni e servizi sul mercato, ha concluso facendo presente che tale elemento costitutivo va accertato <i>"con indagini di fatto relative a ciascuno dei beneficiari"</i>. In adesione a tali indicazioni la Ragioneria Generale ha provveduto ad effettuare una prima verifica volta ad accertare la natura dell'attività svolta dai beneficiari di contributi superiori alla soglia minima di euro 200.000 (n. 69 enti) in esito alla quale è emersa la necessità di ulteriori verifiche solo nei confronti di 19 enti di varia tipologia. Data l'esiguità numerica rispetto al totale dei beneficiari (1.800), nonché la limitatezza dei contributi complessivamente loro erogati (9,9 mln) rispetto all'ammontare dei contributi globalmente erogati (circa 258 mln), è sembrato <i>"non conveniente ed opportuno"</i> eseguire tali approfondimenti volti a chiarire il tipo di attività concretamente esercitato. Si è, comunque, assicurato che tale aspetto sarà portato all'attenzione della Commissioni parlamentari, per evitare nel futuro la concessione di contributi ad enti per i quali non può con certezza escludersi lo svolgimento di un'attività sul mercato.</p>

“Mancata emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili”	
(deliberazione n.7/2012/G - relatori consiglieri Polverino - Valente)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>La Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha programmato l’indagine in esame con deliberazione n. 30 del 28/12/2010, e, quindi, in epoca antecedente all’emanazione del d.lgs. 06/05/2011, n. 68, che, all’art. 8, ha trasformato l’imposta in tributo proprio regionale a decorrere, peraltro, dal 1° gennaio 2013. L’IRESA istituita dalla legge 21/11/2000, n. 342, “Misure in materia fiscale” (artt. 90/95), entrata in vigore a decorrere dal 2001, è un tributo la cui ratio è rinvenibile nella necessità di ridurre l’inquinamento acustico nelle aree limitrofe agli aeroporti e migliorare la vivibilità dei territori coinvolti dalle attività aeroportuali.</p> <p>L’indagine – condotta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché di tutte le Regioni, ha evidenziato come tale disposizione sia rimasta inattuata. Esclusa la Calabria, le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, sostenuto di non aver potuto dare concreta attuazione al tributo in assenza delle disposizioni applicative del Ministero, da questo, peraltro, da sempre ritenute non necessarie, ritenendo sufficientemente dettagliate le norme istitutive.</p> <p>Tanto premesso, la Sezione prospetta l’opportunità che:</p>	<p>In esito alla relazione hanno prodotto la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 le Regioni Campania³⁴, Lombardia³⁵, Marche³⁶, Umbria³⁷, e Toscana³⁸, e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia³⁹, che hanno aggiornato, la Corte sul seguito da ognuna di esse dato alla disposizione.</p> <p>La Presidenza del Consiglio dei Ministri⁴⁰ ha, invece, inviato per conoscenza le note istruttorie emesse nel corso della procedimento finalizzato alla attuazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 68 del 2011.</p>
<p>a) l’applicazione della norma non poteva (né può anche dopo le novità introdotte dal sopra citato art. 8) prescindere da prescrizioni di carattere generale, coordinate e concordate in sede di Conferenza Unificata nel pieno rispetto della naturale autonomia degli enti istituzionali interessati.</p> <p>Ciò al fine di favorire l’uniformità della disciplina nelle regioni ordinarie, anche per evitare che elementi operativi o di dettaglio possano condurre a discriminazioni tra le diverse regioni.</p> <p>Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, alle quali non si applica l’art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per espressa previsione contenuta nella legge delega n. 42/2009 (all’art. 1, comma 2), il coordinamento della finanza è affidato alle norme di attuazione dei rispettivi statuti.</p>	<p>a) Della relazione si è tenuto conto in sede di definizione delle modalità attuative dell’art. 8, come risulta dimostrato dalle soluzioni prospettate sia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che dal MEF⁴¹.</p> <p>Il Presidente della Conferenza, nel formulare alcune osservazioni, ha, infatti, predisposto una proposta-tipo di legge regionale in materia di IRESA da sottoporre, una volta condivisa, alla Conferenza Stato-Regioni, che l’ha approvata nella seduta del 6/12/2012, atto n. 12/175/CR5a/C2.</p> <p>Il Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, dopo aver ripetutamente affermato non essere necessarie disposizioni attuative dell’imposta, essendo sufficientemente dettagliate le norme istitutive, ha sostenuto essere preferibile, qualora le autonomie decidessero di applicare l’imposta, in luogo di iniziative di coordinamento presso la Conferenza unificata, l’adozione del D.I. di cui all’art. 90 della legge 342/2000.</p>

³⁴ Vedi nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 34230 del 15/01/2013.

³⁵ Vedi note Regione Lombardia prot. n. A 1.2012.0105119 e n. A 1.2012.0105143 del 19/12/2012 .

³⁶ Vedi nota regione Marche prot. n. 6629 del 3/01/2013.

³⁷ Vedi nota Regione Umbria prot. n. 190079 del 31/13/2012.

³⁸ Vedi nota Regione Toscana inviata per posta certificata in data 13/02/2013.

³⁹ Vedi nota Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 6024 del 26/07/2012).

⁴⁰ Vedi note della Conferenza Unificata prot. n. 4860 del 31/10/2012, prot. n. 5680 dell’11/12/2013 e prot. 5744 del 13/12/2012 inviate per conoscenza alla Sezione.

⁴¹ Vedi nota del Gabinetto del Ministro alla Segreteria della Conferenza Unificata prot. n. 30167 del 6 dicembre 2012, allegata alla nota sopra citata prot. n. 5680 del 11/12/2012.

	<p>REGIONE CAMPANIA Ha reso noto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 744 del 19 dicembre 2012, ha approvato il disegno di legge finanziaria regionale 2013 e di bilancio d'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015, divenuto l. r. 6.5.2013, n. 5, il cui art. 1, commi 169/175, ha introdotto le norme relative all'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili coerenti con lo schema di legge regionale tipo elaborato dal coordinamento tecnico degli affari finanziari operante in seno alla Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni province autonome.</p>
	<p>REGIONE LOMBARDIA La Regione ha avviato lo studio delle misure da adottare chiedendo l'avvio di un confronto interregionale tra le Amministrazioni interessate, in esito al quale risulta avviata un'istruttoria in sede di Conferenza Unificata, da cui ha preso l'avvio la procedura sopra è fatto cenno. E' stato, inoltre, reso noto che dopo una serie di incontri a livello regionale, la scelta è stata quella di applicare una tariffazione bassa nell'ambito del range condiviso a livello tecnico interregionale per le aliquote applicabili all'IRESA.</p>
	<p>REGIONE MARCHE La Regione ha istituito l'IRESA con l'art.6 della L. R. 27.12.2012, n. 45, legge finanziaria 2013.</p>
	<p>REGIONE UMBRIA La regione ha reso noto di avere disposto la soppressione dell'IRESA a decorrere dal 1° gennaio 2013.</p>
	<p>REGIONE TOSCANA Ha comunicato di aver proceduto ad analizzare, anche alla luce del D.lgs. 68/2011, le possibili strategie di applicazione dell'IRESA. A tal fine nella seduta del 24/01/2013, è stato costituito il Comitato Tecnico Direzionale, formato dai Direttori Generali dell'Ente.</p>
	<p>REGIONE FRIULI Ha reso noto che ogni decisione in argomento sarà adottata nel rispetto delle prerogative riconosciute dallo Statuto, attraverso le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009, e cioè mediante norme di attuazione statutaria concordate tra le autonomie speciali e lo Stato.</p>

"Contributi alle organizzazioni non governative per la realizzazione di attività di cooperazione (cap. 2181 del Ministero degli affari esteri)	
(deliberazione n.8/2012/G relatori Cons. Polverino - Oliviero)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine avente per oggetto la gestione da parte del Ministero degli affari esteri dei contributi alle Organizzazioni non Governative (ONG) per la realizzazione dell'attività di cooperazione si è soffermata ad analizzare sia i progetti triennali di vario genere che i progetti Info/Eas, il monitoraggio contabile dei quali, effettuato sul triennio 2008-2010, aveva evidenziato un consistente accumulo di residui. La serie complessa di disfunzioni di ordine contabile e procedimentale ha indotto a formulare alcune osservazioni, articolate per ordine delle più significative problematiche, che investono i profili ordinamentali della materia.</p>	<p>La competente Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) ha reso noto⁴² di aver approvato con delibera del Comitato Direzionale n. 82 dell'8 maggio 2013 le Procedure operative che presiedono all'attuazione dei Progetti promossi da ONG nei Paesi in via di sviluppo (PVS). Il documento – che si inserisce nel quadro generale delineato dalla delibera 141/2012, approvata dal Comitato direzionale del 19/12/2012, c.d. "delibera quadro" – disciplina analiticamente le singole fasi procedurali⁴³, mentre con provvedimento annuale del Comitato Direzionale, per ciascuna annualità, verranno approvati i modelli di avviso pubblico, la dotazione finanziaria e l'individuazione di lotti geografici e/o tematici. Premesso che al termine della prima applicazione della delibera la DGCS procederà ad una verifica dell'operatività e dell'efficacia dei processi al fine di individuare gli eventuali opportuni miglioramenti, si segnala che tali disposizioni sono in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte.</p>
<p>a) Al fine di perseguire concretamente l'efficacia degli aiuti in materia di progetti promossi, in considerazione degli obiettivi che la comunità dei Paesi donatori si è impegnata a raggiungere entro il 2015, e in ossequio ai principi comunitari di trasparenza, concorrenza e par condicio, è stata considerata non più procrastinabile l'introduzione nell'ordinamento normativo nazionale della previsione di una procedura concorsuale di selezione dei progetti da sovvenzionare, sul modello delle procedure selettive attivate dall'Europe Aid della Commissione Europea, direzione generale incaricata di elaborare le politiche di sviluppo dell'UE e di fornire aiuti mediante programmi e progetti in tutto il mondo. Ciò in quanto la tutela della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione, dell'imparzialità e del buon andamento, esigono il generalizzato ricorso a procedure selettive concorsuali e concorrenziali, aperte o ristrette, che, previa la verifica preliminare dei progetti proposti, alla luce dei criteri selettivi discrezionalmente enunciati nel bando, conduca all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa.</p>	<p>a) Sul punto rileva la parte I intitolata "<i>Procedure operative per la pubblicazione dei bandi, per la presentazione e istruttoria dei progetti, per l'avvio delle attività-Avviso pubblico e presentazione dei progetti</i>".</p>

⁴² Vedi nota della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri n. 119441 del 28/05/2013.

⁴³ L'iter procedurale complessivo è il seguente:

- 1) Individuazione dei principi generali (delibera quadro 141 del 19/12/2012);
- 2) Individuazione delle procedure operative (delibera operativa);
- 3) Approvazione del modello di avviso pubblico, della dotazione finanziaria, dei lotti geografici e/o settoriali (approvazione con delibera del Comitato Direzionale);
- 4) Approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico (approvazione con decreto del Direttore Generale);
- 5) Istruttoria in quattro fasi, per l'ottenimento di una graduatoria (approvazione finale con delibera del Comitato Direzionale);
- 6) Stipula delle convenzioni;
- 7) Impegni pluriennali;
- 8) Avvio del progetto ed erogazione dei contributi;
- 9) Gestione del progetto e rendicontazioni periodiche;
- 10) Rendicontazione finale e chiusura del progetto.

<p>b) Con riferimento ai progetti triennali di vario genere, per il numero dei soggetti coinvolti e per il particolare contesto relativo al Paese in Via di Sviluppo (PVS) in cui le ONG si trovano ad operare, è emerso che alcuni progetti sono stati solo parzialmente attuati, per ragioni legate allo stato dei luoghi, per l'instabilità della situazione politica locale, per le caratteristiche particolari delle popolazioni indigene, oppure per la ripetuta sostituzione del capo progetto o addirittura per la mancanza di un responsabile del progetto.</p> <p>Al riguardo si è ritenuto doveroso raccomandare all'Amministrazione di non sovvenzionare progetti che non siano preceduti da un'accurata, approfondita e informata istruttoria, esaustiva della situazione della realtà locale, adeguati allo stato di fatto e di diritto esistente in loco al momento della sua formulazione e del suo avvio ed operativamente e concretamente seguito dai responsabili dell'ONG affidataria, nonché sostenibile successivamente al finanziamento.</p> <p>E', pertanto, indispensabile che l'ONG proponente sia nel possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione del Paese ospite, al momento della formulazione del progetto, per ovviare alle difficoltà riferite con riguardo alla mancanza di riconoscimento legale della ONG, senza il quale l'organizzazione viene a trovarsi in condizioni di ridotta legittimazione ed operatività.</p>	<p>b) Al riguardo si segnala che la delibera n. 141/2012 individua e disciplina analiticamente le seguenti fasi: Fase I: Verifiche amministrative, Fase II: Istruttoria preliminare, Fase III: Valutazione tecnico-economica, Fase IV: Attribuzione del punteggio.</p>
<p>c) Con riferimento ai rilevati casi di ritardo da parte delle ONG nel trasferimento dei fondi in loco, si è raccomandato all'Amministrazione di verificare non solo la sufficienza del patrimonio dell'ONG rispetto alle obbligazioni assunte ma anche di verificare che l'ONG fornisca effettive garanzie in ordine sia alla realizzazione delle attività di cooperazione che alla disponibilità delle strutture e del personale necessario allo scopo come indicato dall'art. 28 della legge n. 49/87.</p>	<p>c) Tale problematica dovrebbe essere risolta dall'esecuzione delle disposizioni dedicate alla "Istruttoria dei progetti: Fase III (Valutazione tecnico-economica)".</p> <p>Particolarmente significativa è la disposizione che prevede che le anticipazioni potranno essere erogate alle ONG dietro presentazione di una adeguata garanzia (polizza assicurativa o fidejussione bancaria), sia pure con una franchigia corrispondente a 100.000 euro del contributo totale di ciascun progetto.</p> <p>La garanzia dovrà operare secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la durata dovrà essere pari a quella del progetto; b) l'importo della garanzia è pari al quaranta per cento della rata annuale; c) in caso di estensioni e/o proroghe alla durata del progetto e/o posticipi nella presentazione del rapporto finale, la ONG è tenuta a prorogare la garanzia.
<p>d) E' emersa, altresì, l'opportunità di intervento sulle strutture tecniche, centrale e locali, non soltanto ridimensionando l'articolazione della rete delle unità tecniche locali, intenzione, peraltro, già manifestata dal Ministero, ma anche razionalizzando la procedura di verifica di ammissibilità di un progetto, evitando duplicazioni di passaggi tra uffici, l'Ufficio VII e l'Unità Tecnica Centrale, l'Ufficio VII e il Comitato Direzionale, eventualmente concentrando in unico organo le competenze preposte alla valutazione e al finanziamento dei progetti, riservando all'Ufficio VII compiti amministrativi.</p>	<p>d) Tale tematica dovrebbe essere risolta dalle disposizioni dedicate "Istruttoria dei progetti: Fase IV (Attribuzione del punteggio)".</p>

<p>e) E' apparso opportuno segnalare all'Amministrazione la necessità di redigere più chiaramente i rapporti di monitoraggio, anche in modo schematico e riassuntivo, ma con un'esposizione precisa degli obiettivi dei progetti e dei risultati rilevati alla data del monitoraggio affinché si possa dedurre univocamente il suo giudizio.</p> <p>In merito, si è preso atto di quanto reso noto, con memoria scritta pervenuta prima dell'Adunanza, riguardo all'introduzione di un modello unico di rendiconto, di più immediata compilazione e comparazione al fine di rendere più omogenee le relazioni di monitoraggio.</p> <p>Riguardo ai controlli contabili, di cui l'Amministrazione ha segnalato l'impossibilità, talvolta, di attuazione in loco a causa dell'indisponibilità della documentazione, è stato rammentato all'Amministrazione di operare in conformità al parere rilasciato dal Consiglio di Stato, erogando il conguaglio del contributo effettivamente dovuto, da calcolarsi nella percentuale inizialmente convenuta, applicata al costo definitivo del progetto, risultante dalle spese ammissibili. Ed, inoltre, di attivare le necessarie iniziative di recupero degli anticipi disposti nei casi di non realizzazione degli interventi previsti o di chiusura anticipata del progetto.</p>	<p>e) Sul punto rileva la parte II intitolata <i>"Procedure gestionali per le erogazioni dei contributi, la reportistica, le rendicontazioni e le eventuali modifiche dei progetti. Modalità di erogazione del contributo: anticipazioni e stati di avanzamento"</i>, e la n. III intitolata <i>"Aspetti finanziari connessi alle spese ammissibili, al piano finanziario ed alla rendicontazione"</i>.</p>
---	---

“Evoluzione nell'operatività degli studi di settore”

(deliberazione n. 9/2012/G relatori Cons. Santomauro - Ferraro)

OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine ha approfondito ruolo ed efficacia del sistema degli studi di settore nell'ambito delle procedure di accertamento fiscale, verificandone gli effetti sul livello di adesione del contribuente e sull'emersione spontanea di base imponibile nonché l'attitudine ad intercettare posizioni di anomalia e, quindi, ad orientare in modo selettivo controlli ed accertamenti.</p> <p>La relazione d'indagine, si è soffermata ad individuare le problematiche applicative di maggior spessore e le aree di debolezza del sistema degli studi di settore, formulando una serie di raccomandazioni.</p>	<p>Ha trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrativa, pianificazione e controllo con documento trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze⁴⁴. L'analisi ivi svolta in parte ribadisce aspetti già noti, ampiamente illustrati nel referto, e, in parte, si sofferma ad illustrare le strategie cui si è improntata e si impronterà l'azione dell'Ente nel prossimo futuro, ma non reca notizia di alcuna misura adottata o promossa a seguito delle puntuali osservazioni formulate dalla Sezione.</p>
<p>a) I dati di situazione esaminati dimostrano che il sistema di accertamento standardizzato ha favorito il fenomeno dell'adeguamento spontaneo in corso d'anno ovvero in dichiarazione.</p> <p>Il trend registrato, peraltro, se permette di attestare un incremento nel tempo delle basi imponibili attratte a tassazione e del numero dei soggetti posizionati correttamente rispetto alla congruità ed alla normalità economica, non è in grado di valutare in quali limiti la (ridotta) valenza probatoria del sistema di accertamento basato sugli studi di settore abbia potuto influire sui livelli di “<i>tax compliance</i>”.</p> <p>Sollewa perplessità, poi, la constatata riduzione a meno della metà degli accertamenti basati sugli studi di settore anche se parzialmente “compensata” dall'aumento dell'imposta accertata media derivante dalle ispezioni ai contribuenti non congrui.</p>	<p>a) L'Agenzia delle entrate in merito osserva che, a fronte del contenuto utilizzo degli studi in accertamento, vi sarebbe stata una più mirata e, quindi, più efficace selezione ai fini del recupero di materia imponibile non dichiarata.</p> <p>Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria conferma l'impegno delle strutture operative dell'Agenzia di operare con specifiche analisi del rischio di evasione distintamente per ciascuno dei tre macrosettori economici in cui è ripartita la platea delle imprese e per il settore dei lavoratori autonomi, al fine di una efficace selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.</p> <p>Pertanto, l'attività ispettiva continuerà ad essere esplicita attraverso strumenti differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accessi brevi programmati, finalizzati al controllo della veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore; - accessi mirati o verifiche nei confronti delle imprese con elevato e consistente rischio di evasione; - ricostruzione di ricavi o compensi, avvalendosi di percorsi metodologici definiti dall'Agenzia, anche nei confronti dei soggetti periodicamente “appiattiti” (quanto a ricavi e compensi dichiarati) sulle risultanze dell'applicazione degli studi di settore; - controllo specifico dei soggetti congrui che presentino anomalie degli indicatori economici, reiterate in un triennio e ulteriormente confermate; - applicazione dello strumento analitico – presuntivo degli studi di settore, mediante attivazione del procedimento di adesione nei casi di non congruità. <p>Le posizioni soggettive di interesse saranno individuate tra quelle per le quali la pretesa tributaria risultante dall'applicazione degli studi risulta confermata da ulteriori elementi, rilevanti fiscalmente.</p>
<p>b) L'Amministrazione finanziaria, applicando procedure di accertamento standardizzato, individua in prospettiva elementi di reddito generalmente inferiori a quelli potenziali ma certi in termini di gettito.</p> <p>Ciò comporta, però, il rischio di rinunciare all'esercizio</p>	<p>b) Ad evitare situazioni di artefatta congruità sono stati disposti, a cura dell'Agenzia delle entrate, controlli mirati sulle modalità di gestione dei costi, che hanno consentito di segnalare agli uffici locali una serie di casi di irregolarità nei quali la voce “costi residuali” assumeva un ruolo spropositato rispetto ai</p>

⁴⁴ La relazione è stata trasmessa con nota dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze prot. n. 3231 del 26/03/2013.

<p>del potere di imposizione per la quota di reddito effettivamente prodotta e potenzialmente accertabile, rischio evidente nei casi in cui i contribuenti tendono ad adeguare la propria posizione ai valori di congruità stimati e attesi dal Fisco.</p> <p>A questo rischio si aggiunge quello connesso alla possibilità che le informazioni provenienti dai contribuenti siano manipolate e che il sistema attualmente delineato divenga una sorta di "catastizzazione" dei redditi d'impresa e professionali.</p>	<p>ricavi/compensi dichiarati e al totale dei costi (i costi residui, infatti, non provocano effetti sulla funzione di regressione che genera i ricavi presunti).</p> <p>L'obiettivo dell'Agenzia è quello di ampliare il ricorso alle banche dati esterne che consentano una valutazione più approfondita delle posizioni dei soggetti da sottoporre a controllo – e, in particolare, sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi, consentendo il ricorso alle nuove norme introdotte in tema di accertamento induttivo.</p> <p>Il ricorso alle banche dati esterne dovrebbe anche essere di ausilio già nella fase di elaborazione degli standards, al fine di individuare parametri presuntivi fondati su elementi sempre più soggettivi e contrastare l'evoluzione degli studi verso forme di "catastizzazione" dei redditi e dei compensi. Il ricorso alle banche dati esterne potrà, anche in questo caso, essere di ausilio già nella fase di elaborazione degli studi di settore, al fine di individuare dei parametri per la presunzione di ricavi o compensi fondati su elementi sempre più oggettivi.</p>
<p>c) Un positivo contributo potrà derivare dalla reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori e dagli altri canali informativi esterni oggi attivabili, nella misura in cui i relativi dati confluiranno tra quelli utilizzabili ai fini del calcolo dei valori di stima.</p> <p>E', poi, necessario procedere alla ulteriore revisione e ad un più efficace affinamento degli studi, anche attraverso il cambiamento delle variabili di riferimento ed il miglioramento continuo delle metodologie di stima.</p>	<p>c) Il più recente provvedimento di adeguamento degli studi di settore (D.M. 26 aprile 2012) reca integrazioni indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati e per aggiornare gli indicatori di coerenza, compresi quelli di normalità economica.</p> <p>Il cuore del provvedimento è costituito dalle note tecniche e metodologie per la costruzione di indicatori e di misure per l'aggiornamento della territorialità, idonee a cogliere le variazioni intervenute nella rete distributiva.</p> <p>Con il decreto 13 giugno 2012 sono stati approvati nuovi correttivi per la revisione congiunturale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011.</p> <p>L'analisi dell'impatto della crisi sulle attività economiche ha consentito di individuare alcuni fenomeni che hanno avuto un'incidenza diretta sui ricavi e di definire nuovi interventi sulla normalità economica nonché ulteriori correttivi specifici per la crisi congiunturale di settore e correttivi individuali.</p>
<p>d) Le recenti manovre fiscali e, in ispecie, il provvedimento cd. "Salva Italia" hanno inteso potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e, contestualmente, l'efficacia degli strumenti utilizzati per ampliare il livello di adempimento spontaneo, introducendo, da un lato, un regime premiale per incentivare la trasparenza e la correttezza dei contribuenti e, dall'altro, l'inasprimento dei controlli.</p> <p>Relativamente agli interventi normativi succedutisi a più riprese nel tempo, è stato espresso l'auspicio che vengano introdotti opportuni correttivi per evitare, tra l'altro, che il trattamento privilegiato riconosciuto nel nuovo regime premiale possa alimentare effetti distorsivi e ulteriori fenomeni di "appiattimento" sui valori di congruità stimati.</p>	<p>d) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 è stato stabilito che, per il periodo di imposta 2011, accedono al regime premiale solo i contribuenti che presentano i requisiti previsti dalla norma e che applicano uno o più dei 55 studi di settore indicati in allegato al provvedimento stesso. Tali studi sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a specifiche tipologie.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2011, sulla base dei dati 2010, i contribuenti che potrebbero accedere al regime premiale sono stimati in circa 160.000 soggetti su 640.000 soggetti interessati dai 55 studi.</p> <p>L'obiettivo per il periodo d'imposta 2012 è quello di consentire ad una platea potenziale più ampia di contribuenti "meritevoli" di fruire dei benefici introdotti dalla norma.</p> <p>A tal fine è allo studio l'introduzione di ulteriori indicatori di coerenza per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012, in modo da confermare l'applicazione selettiva del regime premiale pur ampliando il numero degli studi di settore cui risulterà applicabile tale regime.</p>

<p>e) Si è sottolineata l'esigenza di definire ulteriori interventi per un effettivo e duraturo miglioramento della <i>tax compliance</i>, tra cui "l'evoluzione dell'impegno della Amministrazione finanziaria...verso un ruolo persuasivo e proattivo già nella prima fase della dichiarazione" attraverso il confronto della coerenza degli imponibili con le informazioni di cui la stessa Amministrazione dispone o può disporre. Inoltre, per potenziare l'efficacia della strategia contro l'evasione fiscale, si è prospettata la necessità di una risposta articolata su una molteplicità di azioni e strumenti da impiegare in combinazione tra loro e dell'utilizzo di misure flessibili, tali da potere essere adeguate a dinamiche sociali ed economiche in rapida trasformazione.</p>	<p>e) In linea generale, è in programma il ricorso, in fase di analisi di rischio e di selezione, all'utilizzo congiunto dei diversi strumenti preventivi di controllo di cui è dotata l'Agenzia e, in particolare, degli studi di settore, del "redditometro" e dello "spesometro", nonché dell'incrocio dei dati dichiarativi con elementi informativi di fonte esterna allo scopo di individuare le sacche di evasione, intercettando le manifestazioni di ricchezza riconducibili a redditi non dichiarati e meno facilmente scoperti con il solo ricorso all'accertamento standardizzato.</p> <p>Inoltre, allo scopo di accentuare il ruolo "persuasivo e proattivo" dell'Amministrazione sin dalla fase della dichiarazione, sono state avviate alcune iniziative in grado di produrre l'effetto di deterrenza sfruttando il patrimonio disponibile in sede preventiva.</p> <p>Così, l'Agenzia ha effettuato annualmente, dal 2007 in poi, l'invio di comunicazioni ai contribuenti che presentano delle incoerenze nei dati dichiarati nei modelli studi di settore.</p> <p>In particolare, nel 2012, sono state inviate circa 136.000 comunicazioni direttamente ai contribuenti e circa 55.000 segnalazioni tramite circa 27.000 intermediari, con l'obiettivo di invitare i destinatari a valutare la situazione evidenziata, in vista della presentazione della dichiarazione, e di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.</p> <p>A partire dal 2013, l'Agenzia ha in progetto di potenziare ulteriormente queste iniziative attraverso la possibilità di inserire direttamente, nella ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione UNICO, un'informazione che richiami l'attenzione del contribuente sulla mancata allegazione del modello studi di settore (informazione prima data attraverso l'invio di lettere raccomandate).</p> <p>Infine, l'Agenzia delle entrate ha rilanciato, già dal 2012, la centralità dei diversi strumenti, alcuni ancora in fase di sperimentazione, nonché l'archivio dei rapporti finanziari e il cd. "tutoraggio" delle grandi imprese, nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo grazie, anche, ad un ampio effetto di deterrenza atteso.</p>
<p>f) L'ampliamento della sfera di discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, autorizzata a modificare gli studi di settore anche oltre la conclusione dell'annualità interessata, presenta l'alea di affievolire l'apporto collaborativo del contribuente sul quale, invece, si fondano le effettive probabilità di successo della particolare metodologia di accertamento e controllo.</p>	<p>f) Sul punto non risulta fornito riscontro.</p>
<p>g) Si prospetta l'opportunità di individuare altre modalità di controllo per talune attività come quelle professionali, alle quali non sembra efficacemente applicabile il sistema di accertamento standardizzato.</p>	<p>g) L'impegno dell'Agenzia, in questi ultimi anni, è stato costantemente rivolto ad un miglioramento qualitativo degli studi di settore applicabili alle attività professionali. Tuttavia, tale sistema di accertamento, per la specificità del comparto oggetto di analisi, "non sempre è in grado di contrastare efficacemente l'evasione prodotta in questo settore, laddove vengano indicati dati non corretti nel modello studi di settore".</p>

"Rifinanziamento del fondo infrastrutture. - Destinazione ed utilizzo (art. 46 del d.l. n.78/2010)."	
(deliberazione n. 10/2012/G relatori cons Lentini - Ferraro.)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine ha verificato la tempestività e l'efficacia delle iniziative assunte a livello ministeriale per dare puntuale attuazione all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la revoca dei mutui, con oneri a totale carico dello Stato e interamente non utilizzati ("mutui dormienti"), e la devoluzione delle risorse così liberate al finanziamento di opere strategiche, con priorità per il MO.S.E.</p> <p>L'attività di controllo si è svolta in modo concomitante con la gestione verificata.</p> <p>Sono state esaminate tutte le posizioni di mutuo accese presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. oggetto dell'istruttoria propedeutica all'emanazione dei decreti attuativi della suddetta normativa d'urgenza.</p> <p>Al riguardo, sono state evidenziate una serie di criticità.</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica⁴⁵ e la Cassa Depositi e Prestiti⁴⁶.</p> <p>Si riportano le misure adottate in seguito alle raccomandazioni formulate.</p>
<p>a) L'esame ha portato all'accertamento, nella totalità dei casi, della sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 46, evidenziando, peraltro, l'esistenza di finanziamenti non utilizzati, risalenti molto indietro nel tempo.</p> <p>In relazione ai mutui inutilizzati, lo Stato ha continuato e continua a corrispondere le rate di ammortamento, comprensive, secondo lo schema c.d. 'standard', prevalente sino al 2005 e ancora utilizzato fino al 2007, di interessi e quota capitale, a prescindere dalla effettiva erogazione delle somme. A partire dal 2008, queste modalità di finanziamento non sono più applicate allo Stato: l'ammortamento del capitale comincia con l'erogazione. Per gli Enti locali continua, invece, ad essere utilizzato lo schema 'standard', con il pagamento degli interessi indipendentemente dall'erogazione. Sono condizioni di finanziamento che andrebbero ripensate anche per gli Enti locali.</p>	<p>a) La Cassa Depositi e Prestiti ha confermato che la struttura contrattuale di tipo "ordinario" non è stata più utilizzata a partire dal 2008 per i prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato e nei rapporti con Regioni ed Enti pubblici non territoriali. Per gli Enti locali è ancora disponibile la struttura del mutuo "ordinario". In relazione a questa tipologia di prestito, la CDP segnala che, sul capitale non erogato retrocede agli Enti locali somme calcolate a partire dal 2005, sulla base del parametro Euribor 6 mesi e, quindi, condizioni che risultano competitive rispetto a quelle praticate dai tesoriери degli Enti stessi sulle somme in giacenza presso i conti di tesoreria.</p> <p>Inoltre la CDP, accanto al mutuo "ordinario", ha affiancato l'offerta di un'altra tipologia di mutuo, denominata "prestito flessibile", con caratteristiche simili a quelle del mutuo "salvaguardia" utilizzato per le operazioni a carico del bilancio dello Stato, nel quale sono poste in ammortamento solo le somme di volta in volta effettivamente erogate.</p> <p>Questa modalità di prestito rappresenta una valida alternativa a disposizione anche degli enti locali per ovviare agli effetti pregiudizievoli evidenziati dalla Corte.</p>
<p>b) L'accertata esistenza di un numero elevato di finanziamenti non seguiti, a distanza anche di molti anni, da iniziative concrete da parte dei soggetti beneficiari solleva fondate perplessità sull'adeguatezza del procedimento di concessione dei prestiti di scopo, in particolare nel valutare le capacità realizzative dell'ente sulla base di progetti definiti.</p>	<p>b) Sull'argomento non risulta fornito riscontro.</p>

⁴⁵ Vedi nota del Dipartimento per la programmazione e il Coordinamento della Politica Economica prot. n. 704 del 15/02/2013.

⁴⁶ Vedi nota della Cassa Depositi e Prestiti n. EP/P/89/13 del 18 aprile 2013.

<p>c) La Corte ha più volte evidenziato l'assenza di strumenti efficaci che consentano la ricostruzione effettiva di un percorso che, partendo dalle decisioni programmatiche, dia conto anche delle successive fasi di realizzo delle opere, per cui esistono obiettive difficoltà a raccordare gli impieghi con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.</p> <p>Il piano FIS è stato a più riprese oggetto di interventi di riprogrammazione. Le assegnazioni, in particolare, hanno subito continui aggiustamenti e contrazioni tali da incidere negativamente sulla valutazione delle esigenze e la loro realizzazione e, quindi, sulla complessiva attività gestoria del fondo.</p>	<p>c) Il DiPE ha evidenziato che, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 5 del D.lgs. n. 88/2011 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell' art. 15 della legge 42/2009), a partire dal mese di luglio 2012, è stato aperto un portale "Open coesione" (www.opencoesione.gov.it) concernente "l'Attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007/2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione".</p> <p>Il sito rende disponibili informazioni, a diversi livelli di dettaglio, per oltre 549.000 progetti, relativamente all'ambito settoriale o tematico, al luogo di realizzazione, ai soggetti coinvolti e ai tempi di realizzazione. Per ogni iniziativa progettuale identificata tramite il Codice unico di progetto, sono disponibili indicazioni relative al soggetto che ha inserito l'opera in programmazione, al soggetto attuatore, alle modalità di finanziamento, alla percentuale dei pagamenti effettuati e all'andamento temporale degli stessi, ai tempi di inizio e fine lavori. Le informazioni provengono dalle amministrazioni regionali e centrali che gestiscono i fondi e servono per la costituzione di una banca dati per il monitoraggio unitario 2007/2013, nata dal lavoro congiunto di tutte le Amministrazioni, coordinate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dai Ministeri dello Sviluppo economico, del Lavoro, delle Politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE.</p> <p>E' stata avviata, d'intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto stabilito dalla delibera CIPE 1/2011. L'accelerazione ha prodotto significativi risultati in termini di avanzamento finanziario dei programmi operativi, anche attraverso la predisposizione del Piano di Azione e Coesione, aggiornato a dicembre 2012, che espone gli impegni delle varie Amministrazioni evitando la mancata utilizzazione e la revoca delle risorse comunitarie.</p> <p>Infine, per una concreta verifica degli interventi finanziati, il Ministro per la coesione territoriale ha avviato un programma di sopralluoghi nella regione cd. "convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) in relazione alle opere finanziate a valere sulle risorse assegnate con delibere CIPE.</p>
<p>d) Per il Fondo Infrastrutture strategiche si rileva la dilatazione eccessiva dei tempi di messa a disposizione e attivazione delle risorse dopo l'adozione delle delibere CIPE che, in genere, non indicano previsioni di cassa ma si limitano a precisare che "il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse".</p>	<p>d) Il DIPE fa presente che nel corso dell'ultimo anno, coerentemente con il nuovo regolamento interno (delibera CIPE n. 62/2012), si sono notevolmente ridotti i tempi procedurali di attuazione delle risorse. Nel 2012, sono state approvate 155 delibere, in crescita del 67% rispetto alle 93 del 2011, invertendo la tendenza alla riduzione del numero delle delibere adottate negli anni precedenti e raggiungendo il livello più alto di attività del Comitato nell'ultimo quinquennio.</p> <p>Il tempo medio intercorrente tra la data di adozione e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle delibere è sceso da 139 giorni nel 2011 a 66 giorni nel 2012, con una riduzione del 53%, e un risparmio</p>

	<p>complessivo di quasi due mesi e mezzo (73 giorni). Sono state realizzate riduzioni significative dei tempi sia da parte del DIPE (da 42 giorni a 16 giorni) che del MEF (da 41 a 15 giorni)...".</p>
<p>e) I risultati dell'indagine confermano l'impressione che non sia operativo ovvero non funzioni efficacemente un sistema di monitoraggio e di verifica dell'utilizzo dei mutui contratti con la CDP S.p.A., con oneri di ammortamento a parziale o totale carico dello Stato. Infatti, pur essendo attivo un sistema di monitoraggio dei mutui a carico dello Stato da parte della CDP, che ne dà informativa al MEF, non risultano adottate le misure consequenziali in termini di rivalutazione delle posizioni con indice di anomalia ed eventuale definanziamento "d'ufficio" dei prestiti relativi.</p>	<p>e) La Direzione VI, in particolare l'Ufficio II del Dipartimento del Tesoro del MEF, seppur sollecitato dalla Corte in merito alle criticità riscontrate nel sistema di monitoraggio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.</p>
<p>f) La disposizione legislativa di revoca dei mutui per il rifinanziamento del Fondo infrastrutture è stata finalizzata, di fatto, esclusivamente a trasferire ulteriori risorse al M.O.S.E. per un valore complessivo di circa 347 milioni di euro. Sono così "lievitati" notevolmente i costi complessivi dell'opera rispetto al "prezzo chiuso" risultante dalle deliberazioni CIPE aggiornate.</p>	<p>f) In merito al M.O.S.E. il DIPE fornisce un quadro delle risorse che hanno contribuito al finanziamento per un importo complessivo di 3.622,1 milioni di euro, destinato al contratto a prezzo chiuso, del valore complessivo iniziale di 4.271,6 milioni di euro, cui si sono aggiunte le seguenti delibere in corso di formalizzazione: - delibera n. 97/2012, - delibera n. 126/2012, - delibera n. 137/2012. Allo stato risulterebbero ancora necessari ulteriori 364 milioni di euro circa. L'aumento del costo del sistema MO.SE rispetto al prezzo chiuso era menzionato già nella prima relazione del MIT in occasione dell'assegnazione della IX tranche. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della delibera CIPE del 6/11/2011, si è espresso nel dare il previsto concerto al finanziamento solo a "costo d'opera invariato" ponendo la condizione secondo cui "nella relazione aggiornata" dovesse "essere stralciato l'aggiornamento del costo dell'opera". Il DIPE precisa, in ogni caso, che "l'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha autorizzato, per la prosecuzione della realizzazione del sistema M.O.S.E. la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro, di cui 45 milioni di euro per l'anno 2013, 400 milioni di euro per l'anno 2014, 305 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016, che, anche al netto del 5 % destinato con il successivo comma agli interventi di cui alla legge speciale per Venezia, porterebbe il totale dei finanziamenti disponibili a superare l'importo del contratto a prezzo chiuso".</p>

“La gestione delle opere di edilizia penitenziaria. Situazioni di criticità: istituti detentivi non funzionanti; carenze di personale della polizia penitenziaria, sovraffollamento. Il Commissario delegato per l'emergenza carceraria.”	
(deliberazione n. 11/2012/G relatore cons. Santomauro)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine ha risposto a due quesiti non adeguatamente chiariti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia nel corso della precedente indagine sull'edilizia penitenziaria approvata con deliberazione n.19/2010/G ed ha verificato le iniziative portate avanti dal Commissario delegato per l'emergenza carceraria, la cui prima nomina risale al 2010.</p> <p>La Corte ha evidenziato le criticità di seguito elencate sulle quali si richiama l'attenzione delle Amministrazioni:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 il Ministero dell'Interno⁴⁷, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti⁴⁸, e il Ministero della Giustizia⁴⁹.</p>
<p>a) In ordine al primo quesito, relativo agli istituti non utilizzati o sottoutilizzati o abbandonati pur dopo la costruzione o il completamento di lavori vari (carceri di Rieti, di R.Calabria-Arghillà, ex Case mandamentali) si è preso atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il carcere di Rieti, terminato nel 2008-09 e non utilizzato per mancanza di personale, è stato infine reso operativo, quasi completamente, con l'arrivo del personale nel maggio-giugno 2012; • il carcere di R.Calabria-Arghillà, da anni, costruito, ma ancora non utilizzabile né utilizzato per l'assenza o l'inadeguatezza di strutture serventi essenziali, come le strade di accesso, dovrebbe essere risistemato e consegnato, entro il 2012, grazie ad appositi finanziamenti, di provenienza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, peraltro non ancora interamente trasferiti alla contabilità speciale del Commissario; • non tutte le numerose ex Case mandamentali edificate e in buono stato sono state dismesse in quanto alcune sono state o stanno per essere riattivate, sia pure con ulteriori spese di edilizia, anche di un certo rilievo. 	<p>a) Il Ministero di Giustizia ha fatto presente che nel quadro delle politiche di razionalizzazione del sistema penitenziario nazionale si sta procedendo alla soppressione dei piccoli istituti e alla dismissione di Case Mandamentali non più utili all'Amministrazione. Inoltre si è provveduto all'attivazione degli istituti di Rieti, Ancona, Tempio Pausania e alla ristrutturazione di padiglioni di S.Vittore e dell'Ucciardone a Palermo. Con riferimento all'istituto di Arghillà (Reggio Calabria), consegnato all'Amministrazione nel febbraio 2013, si sta valutando l'attivazione del plesso, sia pure con graduale assegnazione dei detenuti, entro brevissimo tempo.</p>
<p>b) Quanto al secondo quesito, che concerneva la situazione del personale della polizia penitenziaria, considerato insufficiente o a rischio di insufficienza tenuto conto del sovraffollamento carcerario e delle ulteriori necessità derivanti dall'entrata in funzione di nuove o ampliate strutture, dopo aver fatto chiarezza sulle cifre degli organici, delle unità in servizio, delle applicazioni in sedi carcerarie e non, e dei comandi e distacchi, la Corte raccomanda di restituire agli istituti carcerari le unità impiegate in uffici e compiti amministrativi e, anche allo scopo di ridurre i costi di gestione, di incentivare l'attività lavorativa dei detenuti.</p>	<p>b) Il Ministero di Giustizia al riguardo precisa che delle complessive 3.870 unità, per le quale sulla base delle risultanze istruttorie era emerso che si trattava di personale che non prestava esclusivamente servizio negli istituti carcerari (pur svolgendo, parte di esse, altri compiti di istituto richiesti per il funzionamento delle strutture detentive), 1.091 sono destinate a compiti specificatamente attribuiti alla Polizia penitenziaria, cosicché si riduce sensibilmente la percentuale di personale destinato a funzioni diverse da quelle proprie. Ad ogni buon conto si è provveduto a disporre la riduzione delle piante organiche delle sedi non detentive, fissando in 2.786 le unità necessarie per il funzionamento ed il servizio logistico delle sedi penitenziarie.</p>

⁴⁷ Vedi nota del Gabinetto del Ministro prot. n 11018/110(4) del 20/02/2013 e stesso numero del 9/04/2013.

⁴⁸ Vedi nota del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale n.2227 del 3/04/2013

⁴⁹ Vedi nota del Gabinetto Giustizia n.3011 del 8/05/2013

<p>c) Con riferimento alle attività svolte dal Commissario delegato per l'emergenza carceraria, la Corte dei Conti segnala che gli obiettivi fissati dal Piano - che prevede la disponibilità finale di oltre n.11.700 nuovi posti detentivi, ottenibili in parte con la costruzione di nuovi carceri o di nuovi padiglioni e per il resto da altre strutture, alcune in via di ultimazione - potranno raggiungersi solo progressivamente, sulla base dei tempi presumibili di lavorazione e di consegna, successivi anche al 2013. Inoltre si rileva che la rimodulazione non comprende interventi in <i>project financing</i> la cui previsione è stata inserita, come ipotesi "prioritaria" per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, dall'art.43 del DL 24 gennaio 2012, n.1, come convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27.</p>	<p>c) Il Ministero di Giustizia ha fornito al Commissario Straordinario per il Piano Carceri la collaborazione richiesta per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, in particolare, per il completamento degli istituti di Cagliari e Sassari, di competenza del Ministero delle Infrastrutture per l'ultimazione dei nuovi istituti di Forlì e di Rovigo, prevista per il 2014 e il 2015 e per la realizzazione del nuovo istituto carcerario, in sostituzione del vecchio, da parte della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>d) Per quanto riguarda il tema dei costi della fornitura e dell'utilizzo dei braccialetti elettronici, che dovrebbero servire al controllo dei detenuti ai domiciliari, rilevando la sproporzione tra l'onere contrattuale convenuto con la Telecom, fornitrice dal 2001, di importo superiore a 10 milioni annui, e lo scarso impiego di tali strumenti (finora una quindicina), si esprime un giudizio nettamente negativo dal punto di vista della non economicità ed inefficacia di una simile spesa.</p>	<p>d) Il Ministero dell'Interno, dopo aver puntualizzato che ha dovuto dare attuazione ad una norma di rango primario senza poter esercitare alcuna influenza in ordine all'effettivo utilizzo degli strumenti in questione, - rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dell'Autorità Giudiziaria - rende noto che, in esito agli approfondimenti effettuati insieme al Ministero della Giustizia, è emersa la disponibilità dell'Autorità Giudiziaria a sensibilizzare le strutture dipendenti per favorire un più frequente ricorso all'uso dell'apparecchio in esame.</p>

“Contratti segreti o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, comma 7, del decreto legislativo 163/2006,”	
(deliberazione n. 12/2012/G relatore cons. Siragusa)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine, prevista con cadenza annuale dall'art. 17 del codice dei contratti pubblici, ha riguardato il settore di attività della contrattualistica pubblica che riguarda le opere, i servizi e le forniture segreti o che esigono particolari misure di sicurezza ed è stata espletata nei confronti di tutte le Amministrazioni statali che nel 2011 avessero intrapreso, modificato o concluso, lavori, o stipulato contratti per forniture o servizi aventi tali caratteristiche.</p> <p>A termine della complessa istruttoria, la Corte ha segnalato la necessità di superare le irregolarità emerse ed ha formulato una serie di considerazioni, osservazioni e raccomandazioni che qui di seguito sinteticamente si riportano:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri⁵⁰, il Ministero della Difesa⁵¹, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti⁵² e il Ministero dell'interno⁵³. Risultano, inoltre, pervenute le note del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria⁵⁴ e della Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo⁵⁵ che, peraltro, non apportano nessun elemento nuovo.</p>
<p>a) Ancora una volta si sottolinea l'esigenza che l'utilizzo di modalità di affidamento ed il ricorso alle procedure che non prevedono le forme di pubblicità e partecipazione previste per le gare pubbliche, derogatorie rispetto al regime di concorrenza devono trovare piena corrispondenza nelle caratteristiche oggettive e soggettive dell'opera o della fornitura che giustificano l'eccezione al principio della concorrenza. Devono ricorrere, quindi, specifiche condizioni per l'utilizzo della deroga e ciò sta a significare che la potestà regolamentare dell'amministrazione non è libera, bensì circoscritta, nella individuazione dei casi in cui opera tale deroga, la cui natura è da ritenersi facoltativa ("possono essere eseguite in deroga.") e speciale. Rispetto alle valutazioni espresse nel precedente referto, la Corte sottolinea che il legislatore nazionale nel 2011 ha ampliato l'ambito soggettivo degli enti abilitati ad utilizzare l'istituto della contrattazione segretata, rispetto a quello individuato originariamente nell'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006, estendendolo a tutte le amministrazioni pubbliche statali. Si rileva, quindi, che tale ampliamento accentua l'attenzione da porre alle caratteristiche oggettive della realizzazione e comporta la necessità di circoscrivere in maniera più definita e rigorosa il concetto di sicurezza, di cui al primo comma dell'art. 17 del d.lgs. 163 del 2006, onde evitare il ricorso alle procedure eccezionali in casi che non rivestono tali caratteristiche ed evitare che nella pratica applicazione si incorra in interpretazioni estensive non coerenti con la ratio della nuova formulazione di legge.</p>	<p>a) Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dopo aver rammentato che l'onere di stabilire se una determinata opera sia connotata dal possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per essere classificata segretata o da eseguire con particolari misure di sicurezza, è prerogativa dell'Amministrazione usuaria interessata, tramite l'adozione di uno specifico provvedimento a firma del Direttore Generale che deve indicare, nel primo caso, il livello di classifica e, nel secondo, le particolari misure di sicurezza di cui si chiede l'adozione. Successivamente intervengono i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche i quali, in quanto organi decentrati di questo Dicastero deputati ad eseguire i lavori per conto della Amministrazione usuaria, procedono all'espletamento della gara d'appalto e quindi alla stipula ed esecuzione dei contratti conseguenti. Inoltre si assicura che verranno adottate tutte le possibili azioni di coordinamento nei confronti degli uffici provveditori ali, destinatari degli stanziamenti per i lavori in materia edilizia demaniale, affinché sin dalla fase di programmazione degli interventi e, compatibilmente con le risorse economiche rese disponibili dal bilancio dello Stato, sia possibile addivenire alla determinazione di costi calibrati e tempi di realizzazione certi in base ai criteri di priorità approvati dal Ministro su proposta della Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>

⁵⁰ Vedi nota del Segretariato Generale Uff. controllo interno, trasparenza e integrità prot. n. 267 del 5/02/2013.

⁵¹ Vedi nota del Segretariato Generale della Difesa prot. n. 19042013 del 19/04/2013.

⁵² Vedi nota del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari generali ed il Personale prot. n. 5881 del 28/03/2013.

⁵³ Vedi note del Gabinetto Segreteria speciale prot. n. 875/4 del 24/04/2013.

⁵⁴ Vedi nota prot. n. 12942 del 5/12/2012.

⁵⁵ Vedi nota della Prefettura di Viterbo Area I- ordine di Sicurezza prot. n. 38341/12-B del 11/12/2012.n.7605 del 19/12/2012

<p>b) In ordine all'adozione del "provvedimento di secretazione", la Corte ribadisce la necessità che, sia nel grado più rilevante della "dichiarazione di secretazione" che di quello della "adozione di particolari misure di sicurezza o segretezza":</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può farsi ricorso a motivazioni - che sarebbero peraltro, ultronee - di urgenza o necessità, non essendone, tra l'altro, a differenza che nella legislazione precedente prevista la relativa dichiarazione; - per i programmi pluriennali di intervento può considerarsi sufficiente la dichiarazione iniziale di secretazione, purché in tali programmi siano puntualmente ed analiticamente indicate le opere da realizzare; - qualora singole opere vengano sostituite da altre aventi natura e caratteristiche diverse da quelle previste nel programma iniziale, le nuove opere dovranno essere oggetto di un nuovo procedimento di secretazione; - la dichiarazione, infine, può anche coprire eventuali variazioni in corso d'opera, ma soltanto nel caso in cui queste non alterino i caratteri essenziali dell'intervento. 	<p>b) Il Ministero della Difesa, in particolare per il tramite del Segretariato generale della Difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, in esito alla delibera della Corte ha reso noto di aver sensibilizzato gli Organismi interessati dell'Amministrazione, ovvero gli Stati Maggiori e le Direzioni tecniche.</p> <p>Con riguardo al punto b) sono state formulate da parte di quella Amministrazione linee guida con una prima circolare n. M_D GSGDNA 21328 del 28 marzo 2012 che ha definito l'ambito applicativo della normativa e segnatamente, i diversi concetti sottesi alla "classifica di sicurezza", alla "secretazione", al "segreto di Stato".</p> <p>Circa la procedura da seguire ai fini dell'emissione del decreto di secretazione sono stati ridefiniti il contenuto della "nota illustrativa" diretta al Segretario generale e la rispettiva documentazione da allegare. Si è inoltre ribadito che l'atto di secretazione deve essere adottato prima dell'avvio delle procedure di affidamento.</p> <p>Con la seconda circolare n. M_D GSGDNA 33368 del 18 maggio 2012 si è precisato che un'unica dichiarazione iniziale nel programma pluriennale è sufficiente anche per le variazioni in corso d'opera purché non ne consegua un'alterazione dei caratteri del relativo intervento, mentre per quanto attiene all'acquisizione di beni e la fornitura di servizi, è opportuno non eccedere gli ambiti della pianificazione di riferimento, ferma restando che la secretazione venga riproposta in relazione a fasi nuove e significative del relativo programma.</p> <p>Con la successiva circolare n. M_D GSGDNA 28092 dell'11 aprile 2013 si è evidenziato come sia necessario distinguere le due ipotesi ex lettera a) ed ex lettera b) del primo comma dell'art.17 del d.lgs.163/06 così come modificato nel 2011, sottolineandone la loro ricorrenza in maniera alternativa.</p>
<p>c) Si segnala, inoltre, che l'adozione di procedure contrattuali - in deroga al principio della concorrenza e della parità contrattuale - conseguenti alla dichiarazione di secretazione, deve trovare effettivo riscontro, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell'opera.</p>	<p>c) Sul punto non risulta fornito riscontro.</p>
<p>d) Un altro aspetto di particolare criticità riguarda poi la necessità che la "dichiarazione di secretazione" ovvero la dichiarazione della necessità dell'adozione di particolari "misure di sicurezza" nella realizzazione dell'opera comporti normalmente la conseguente e coerente manifestazione di atti o procedure volte a rendere concreta ed evidente tale necessità.</p>	<p>d) Sul punto non risulta fornito riscontro.</p>
<p>e) Si rammenta che le "misure di sicurezza" siano individuate nella misura più dettagliata possibile e non, viceversa, tautologicamente affermate e che, una volta definite, comportino l'adozione di provvedimenti di cautela ulteriori rispetto alle normali prescrizioni normative e contrattuali definite per le opere ordinarie.</p>	<p>e) Con la circolare n. M_D GSGDNA 28092 dell'11 aprile 2013 si è precisato da parte del Ministero della Difesa anche che i due provvedimenti richiamati sub a) e sub b) del 1° comma dell'art.17 del d.lgs.163/06, così come modificato nel 2011, devono essere opportunamente motivati ed il secondo deve inoltre recare l'indicazione delle richieste misure di sicurezza, esplicitandone le motivazioni nelle attestazioni redatte dalle competenti Autorità di vertice richiedenti i lavori o l'acquisizione di beni o servizi.</p>

<p>f) Si ribadisce la necessità che i requisiti di segretezza e riservatezza trovino riscontro nella richiesta (e relativa verifica) di determinate prescrizioni normative, ulteriori rispetto agli ordinari requisiti di qualificazione per la partecipazione e l'aggiudicazione, qual è il possesso del nulla osta di segretezza o della abilitazione di sicurezza che dir si voglia, che la legge estende agli incaricati della progettazione della direzione dell'esecuzione e del collaudo, ove si tratti di soggetti esterni all'amministrazione. Particolare attenzione dovrà quindi essere riservata alle prescrizioni innovative contenute nelle modifiche legislative alla normativa sulle abilitazioni di sicurezza.</p>	<p>f) Sul punto non risulta fornito riscontro.</p>
<p>g) Permane, infine, la necessità di superare alcune delle criticità già segnalate nei precedenti referti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si sono riscontrati casi di incoerenza tra la dichiarazione di indifferibilità, urgenza e l'affidamento o la realizzazione, smentita, anche, di fatto, dai tempi di utilizzo dell'opera stessa. - Frequente è il ricorso alle perizie di variante, quasi sempre in aumento. - Maggiore attenzione occorrerebbe riservare, anche ai fini della verifica delle coperture finanziarie, al momento dell'approvazione del contratto. - Per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 136 del 2010, va ribadita l'obbligatorietà dell'acquisizione del codice CIG (codice identificativo di gara) che identifica il singolo affidamento (lotto) nell'ambito del progetto, quale strumento di tracciabilità dei flussi finanziari. - Si segnala, infine, la necessità di un maggiore impegno anche da parte degli organi interni di controllo (oggi O.I.V. ai sensi del d.lgs. 150/2009) che hanno il compito di monitorare la spesa e all'occorrenza di segnalare gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, Legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) e dell'articolo 60 del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008. 	<p>g) Non risultano novità rispetto a quanto già evidenziato nel corso della relazione.</p> <p>- Sul punto, peraltro, l'adesione a quanto segnalato nel precedente referto della Corte è risultata migliorata in termini quantitativi per le procedure contrattuali di più recente attivazione.</p>

“Gestione dei lavori di interesse statale sulle Grandi Stazioni e rispetto delle finalità sottese alla contribuzione pubblica dello Stato pertinente all’attuazione della legge obiettivo.”

(deliberazione n. 13/2012/G relatori cons Ferraro - Polverino)

OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L’indagine ha analizzato l’iter programmatico, progettuale ed attuativo del vasto “Programma Grandi Stazioni” di riqualificazione dei complessi immobiliari costituenti le 13 principali stazioni della rete nazionale e di realizzazione delle infrastrutture complementari agli edifici di stazione.</p> <p>Relativamente alle opere destinarie di finanziamento pubblico (cd. “opere esterne”), sono state evidenziate le criticità e le anomalie sostanziali e procedurali insorte sin dal primo tentativo di accorpamento degli interventi in un unico lotto con affidamento a “general contractor”, nonché i pesanti ritardi nella tempistica di definizione della progettazione esecutiva e di attuazione degli interventi (per alcuni dei quali l’orizzonte temporale dell’effettivo completamento si è spostato alla fine dell’anno 2015 e rischia ulteriori rinvii a causa di eventi conflittuali recenti).</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica⁵⁶, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura tecnica di missione⁵⁷ e la Società Grandi Stazioni⁵⁸.</p> <p>Questi ultimi hanno prodotto, ognuno per la parte di competenza, una articolata relazione nel cui ambito si rinvenivano anche elementi di conoscenza e chiarimenti che avrebbero trovato più adeguata collocazione nell’adunanza.</p>
<p>a) Una prima osservazione critica è riferita ai gravi ritardi registrati dall’intero programma “Grandi Stazioni” in tre diverse fasi: durante il completamento del procedimento tecnico-amministrativo comprendente anche le istruttorie preliminari alle delibere CIPE; nella fase di espletamento delle gare per l’aggiudicazione degli appalti; in occasione dello sviluppo della progettazione esecutiva.</p>	<p>a) Le cause dei ritardi vengono individuate, da parte della Struttura tecnica di missione del MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella necessità di ottemperare alle numerose prescrizioni dettate dalla delibera CIPE di approvazione dei progetti definitivi a base di gara ed alle indicazioni vincolanti delle Soprintendenze per i beni architettonici e/o archeologici (in ordine ai materiali, alle tecniche di esecuzione ed alle strutture di alcune opere); - nell’esigenza di riprogrammare le modalità di affidamento dei lavori, a motivo “dell’insorgere di diverse contestazioni giudiziarie”, e di operare adeguamenti progettuali per recepire “ulteriori istanze” di amministrazioni locali e soggetti terzi, presenti nei complessi di stazione, oltre che per compensare, attraverso la riduzione di alcuni interventi, l’aumento dei relativi costi. <p>La situazione realizzativa degli interventi ha subito, inoltre, come confermato da Grandi Stazioni S.p.A., ulteriori pesanti complicazioni a seguito di difficoltà economiche e finanziarie di talune imprese appaltatrici, con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale, e di inadempienze dell’Associazione temporanea di imprese esecutrice. In particolare, relativamente agli appalti dei lotti Centro e Sud, oltre al censurabile comportamento dell’appaltatore che non ha rispettato i termini stabiliti, sono emerse forti criticità conseguenti ad una “inadeguata programmazione delle attività e inadeguata organizzazione delle risorse necessarie per le attività tecniche”.</p>

⁵⁶ Vedi nota Presidenza del Consiglio dei Ministri n.002099 P-4.15.13. del 9/05/2013.

⁵⁷ Vedi nota MIT-struttura tecnica di missione n. 0022918 del 18/07/2013.

⁵⁸ Vedi nota del Gruppo Ferrovie dello Stato n.001103 del 15/01/2013.

<p>b) Nonostante la sentenza demolitoria del TAR del Lazio, che non ha riconosciuto realizzate le condizioni previste dalla normativa per legittimare le modalità di affidamento dell'intero programma ad un unico contraente generale (sentenza che non risulta "incisa" in appello, essendosi il Consiglio di Stato espresso solo in ordine all'inammissibilità del ricorso di prime cure), l'insistenza del Soggetto attuatore a privilegiare l'affidamento a "general contractor", per interventi che accorpavano più complessi di stazione, ha finito con alimentare nuovo contenzioso e di scoraggiare la partecipazione alla gara (andata deserta).</p>	<p>b) In ragione della particolare complessità del "Programma Grandi Stazioni", che interessa le 13 principali stazioni ferroviarie italiane dislocate sull'intero territorio nazionale e le aree ad esse attigue, il Soggetto aggiudicatore aveva inizialmente presentato istanza, assentita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l'affidamento dell'intero progetto ad un unico contraente generale.</p> <p>Le note contestazioni in sede giudiziaria relative a tale modalità di affidamento - che hanno, infine, indotto Grandi Stazioni S.p.A. ad optare, con poche eccezioni, per l'affidamento in lotti distinti (con le modalità dell'appalto integrato), hanno determinato una prima serie di ritardi. Sono successivamente emerse criticità nello sviluppo della progettazione esecutiva da parte delle imprese affidatarie, determinate sia dal recepimento di talune prescrizioni del CIPE, sia dal sopravvenire di nuove normative tecniche.</p>
<p>c) I procedimenti contenziosi hanno contribuito a rallentare l'avanzamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Sul lievitare del contenzioso incidono le varianti in corso d'opera, soprattutto quando - come nella fattispecie all'esame, si tratta di varianti anche sostanziali, da approvare con notevole ritardo, che provocano inevitabili sospensioni dei lavori e incertezze sulla corretta attuazione dei contratti d'appalto, inducendo pretese (riserve) da parte degli affidatari, di frequente accolte in sede contenziosa.</p>	<p>c) Ad avviso del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, la predisposizione di numerose varianti, anche con differenti localizzazioni e rimodulazione dei costi (in aumento e/o in diminuzione), e l'adozione a volte di procedure non conformi alla normativa hanno sortito l'effetto di determinare "una sostanziale riduzione degli interventi rispetto agli obiettivi originali" e di causare "una riduzione dei servizi e della qualità delle opere".</p> <p>In proposito, la Struttura tecnica di missione ha sostenuto e ribadito che l'oggetto degli interventi, in ragione delle problematiche insorte nella fase successiva all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, aveva subito "alcune modifiche che, però, complessivamente considerate, non hanno inficiato la funzionalità delle opere e la loro idoneità a soddisfare l'interesse pubblico sotteso all'inserimento delle stesse nel Programma delle Infrastrutture Strategiche e valutato nella delibera CIPE di approvazione degli interventi", evitando, inoltre, di richiedere ulteriori finanziamenti pubblici.</p>
<p>d) Tra i fattori che hanno contribuito a differire il varo definitivo delle opere complementari non può essere sottaciuta anche la tardiva concessione del benestare ministeriale alla proroga dei finanziamenti (interventiva a distanza di oltre due anni e mezzo dalla richiesta di Grandi Stazioni), che ha verosimilmente influenzato la risposta negativa dell'Istituto finanziatore.</p>	<p>d) In effetti, come precisato da Grandi Stazioni, dal dicembre 2008 fino all'ottobre 2012, l'erogazione del contributo statale per la realizzazione delle opere complementari è stato di fatto bloccata, nonostante le opere fossero già appaltate e in parte in corso di esecuzione, per cui Grandi Stazioni ha dovuto comunque fare fronte ai pagamenti per i contratti in esecuzione, pregiudicando, nel contempo, l'ulteriore prosecuzione delle opere già programmate.</p> <p>Nelle more della definizione del procedimento autorizzatorio scaturito dalla proposta di rimodulazione avanzata da Grandi Stazioni, si è dovuto soprassedere alla consegna dei lavori relativi alle opere complementari dei vari lotti anche in relazione alla precisa richiesta formulata dalla STM nell'aprile 2010 di non procedere alla consegna dei lavori e non proseguire l'iter realizzativo degli interventi.</p>

<p>e) Anche a causa dell'inadeguatezza e dell'imprecisione di alcuni riscontri informativi ricevuti, non sembra sia stata particolarmente incisiva l'attività di monitoraggio e di impulso prefigurata in capo alla STM che, nella specifica situazione, ha attivato adeguate iniziative soltanto dopo essersi resa conto delle complesse problematiche conseguenti alla proposta di rimodulazione avanzata dal Soggetto aggiudicatore.</p>	<p>e) In ogni caso, le iniziative attuate hanno prodotto, da un lato, un perentorio invito a Grandi Stazioni a "valutare l'opportunità di soprassedere alla consegna dei lavori..." e, dall'altro, una approfondita analisi tecnica e appropriate valutazioni, trasfuse nella relazione istruttoria inviata al CIPE, concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la necessità di reiterare l'istruttoria, il passaggio dalla Conferenza dei Servizi e l'approvazione del CIPE per alcune stazioni (Bari e Bologna Centrale, Venezia S. Lucia e Roma Termini) che avevano subito varianti sostanziali; - la proposta di scissione degli interventi concernenti le opere complementari, distinguendo quelli con varianti significative da tutti gli altri, e di accantonamento dei ribassi d'asta per una successiva utilizzazione a copertura dei maggiori costi.
<p>f) Non è esente da considerazioni critiche il "deliberato" adottato dal CIPE sulle proposte della STM, in quanto il Comitato non ha ritenuto di esprimersi sulle gravi criticità evidenziate dall'Organo istruttorio e di motivare il mancato accoglimento della proposta di sospendere i finanziamenti pubblici, ovvero di seguire l'eventuale scelta di revoca integrale del finanziamento".</p>	<p>f) Il DIPE, in proposito, sostiene che, mentre l'iniziale istruttoria conteneva la proposta di deliberare la sospensione dei finanziamenti, successivamente il MIT, all'esito di una riunione del pre CIPE, avrebbe modificato la proposta per il Comitato. La delibera conseguentemente adottata sarebbe, quindi, "completamente allineata alle proposte da ultimo formulate".</p> <p>A giudizio della Corte la precisazione non è, comunque, tale da superare la sostanza del rilievo, dal momento che l'ultimo documento non è che la sintesi delle proposte originarie e che le criticità evidenziate dalla STM e la coerente richiesta di sospensione dei finanziamenti pubblici costituivano questione di particolare delicatezza e importanza in merito alla quale era doveroso da parte del CIPE prendere posizione, motivando esplicitamente.</p>
<p>g) Nella delibera CIPE di approvazione delle varianti relative alla stazione di Bari viene individuato un nuovo intervento (realizzazione del parcheggio degli autobus extraurbani), il cui costo presunto è stato accantonato tra le somme a disposizione, che non sembra possa qualificarsi come variante del progetto originario da finanziare con le risorse della "legge obiettivo".</p>	<p>g) In merito all'intervento relativo al nuovo parcheggio autobus extraurbani, la Presidenza del Consiglio - DIPE ha assicurato che, in occasione della presentazione del progetto al CIPE, sarà verificato che, nell'ambito dell'istruttoria del MIT, sia riesaminata ed adeguatamente motivata "la sussistenza delle condizioni che giustificano l'inserimento del nuovo intervento tra le varianti sostanziali da finanziare "con risorse pubbliche".</p> <p>A sua volta, il Capo della STM ha precisato che per il particolare intervento, come emerso nella seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 19 dicembre 2012, è necessario acquisire un accordo tra le Ferrovie dello Stato, proprietarie dell'area destinata al parcheggio, ed il Comune di Bari. Di recente, Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani ha prospettato al Comune alcune alternative per definire l'accordo di utilizzazione dell'area, non ottenendo però alcuna risposta.</p>
<p>h) Anche nel caso del complesso stazione di Bari, le numerose prescrizioni e raccomandazioni formulate dal CIPE in sede di approvazione delle varianti sostanziali, confermano una anomalia di carattere generale consistente nella scarsa qualità della progettazione e nella presenza di quadri progettuali spesso carenti anche sotto il profilo del rispetto di norme legislative e regolamentari specifiche.</p>	<p>h) L'intervento della STM in sede istruttoria e del CIPE ha, comunque, favorito il superamento in prospettiva delle criticità riscontrate, restituendo un panorama degli interventi sostanzialmente equivalente, sotto l'aspetto trasportistico e funzionale, a quello programmato a suo tempo per le nove stazioni non destinatarie di varianti significative.</p>

	<p>Relativamente alle altre quattro stazioni oggetto di modifiche sostanziali, la rinnovata procedura di verifica della fattibilità e congruità degli interventi in variante e dei nuovi quadri economici (procedura non ancora definita per la stazione di Bologna) dovrebbe consentire di sbloccare la situazione di stallo prolungato e la generale ripresa dei lavori, peraltro ancora condizionata da vertenze giudiziali in corso.</p>
i) Si prospetta la necessità di:	i) Al riguardo si fa presente quanto segue:
1. Verificare che l'erogazione diretta del contributo statale, concessa a richiesta di Grandi Stazioni, avvenga secondo le modalità previste dalla legge e nei limiti di spesa dell'investimento pubblico deliberati dal CIPE;	<p>1. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate dal D.I. n. 7000 del 17 dicembre 2008, con il quale è stata concessa l'erogazione diretta a Grandi Stazioni S.p.A. del contributo quindicennale dell'importo massimo annuale di 16.077.000 euro (a partire dall'annualità 2008 e fino all'annualità 2022 compresa), nonché dalla nota n. 1537/RU del 20 febbraio 2012, della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti territoriali, con la quale si autorizza Grandi Stazioni all'utilizzo dei contributi residui relativi al finanziamento in questione, "fermo restando il limite complessivo di spesa dell'investimento e le quote annuali così come predeterminate dalle delibere CIPE".</p> <p>La STM, pertanto, nell'esaminare i SS.AA.LL. emessi dal Soggetto aggiudicatore, verifica contestualmente che le somme contabilizzate e richieste siano ricomprese nell'ambito del contributo statale previsto ed assentito per l'intervento, prima di rilasciare il "nulla osta" alla Direzione competente per l'erogazione dei fondi;</p>
2. Promuovere la revisione attuale dei limiti d'impegno iscritti in bilancio per il pagamento di oneri di ammortamento connessi a mutui ormai estinti, evitando la formazione in prospettiva di "riserve di programmazione";	2. Sul punto non risulta dato riscontro.
3. Definire il completamento della fase istruttoria sulla variante sostanziale relativa alla stazione di Bologna, favorendo le conseguenti determinazioni del CIPE;	3. Grandi Stazioni ha comunicato che entro il mese di luglio 2013 si sarebbe provveduto all'inoltro del progetto al Provveditorato OO.PP. Emilia Romagna, competente al rilascio del parere necessario alla conclusione dell'istruttoria ed alla formulazione della conseguente proposta al CIPE;
4. Accelerare l'inizio dei lavori appena consegnati per la stazione di Roma Termini e superare la situazione di stallo relativa agli appalti dei lotti Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud e per la stazione di Napoli Centrale, scongiurando la chiusura anticipata dei cantieri;	<p>4. E' stata superata la situazione di stallo relativa ai lavori dei lotti Centro e Sud con la definizione delle controversie che erano insorte con l'impresa mandataria dell'ATI appaltatrice (a seguito della cessione del ramo d'azienda comprensivo delle posizioni giuridiche riguardanti i contratti di appalto) e con la rinuncia in via definitiva alle azioni giudiziarie intraprese e a qualsiasi pretesa/riserva.</p> <p>Per il lotto Nord-Est, con la sottoscrizione di un secondo atto aggiuntivo al contratto d'appalto, è stato definito con l'ATI appaltatrice l'intero importo delle riserve iscritte nel corso del rapporto (oltre 9 miliardi di euro, oggetto di rinuncia).</p> <p>Per il lotto Nord-Ovest, a seguito del recesso dell'impresa capogruppo, è intervenuta la stipula con l'impresa mandante superstite di un atto ricognitivo con cui la società si è impegnata a completare da sola i lavori, rinunciando alle riserve</p>

	<p>iscritte in contabilità per 10,3 miliardi di euro. Relativamente alla stazione di Roma Termini, con la consegna dei lavori in data 9 luglio 2012 è stato dato avvio all'esecuzione delle opere complementari.</p> <p>Infine, sono state definite le vicende contenziose relative ai diversi lotti ed è stata preannunciata da parte dell'Amministrazione comunale la disponibilità a breve delle aree di cantiere per gli interventi nella stazione di Napoli – Piazza Garibaldi;</p>
<p>5. Riesaminare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'inserimento del nuovo intervento nell'ambito della stazione di Bari tra le varianti sostanziali da finanziare con le risorse della "legge obiettivo";</p>	<p>5. Si richiamano le considerazioni e le precisazioni espresse al successivo punto 7;</p>
<p>6. Procedere alla definizione della significativa quota di riserve non ancora transatte, che incidono sui costi e sui tempi di attuazione del programma;</p>	<p>6. Sono state definite le relazioni conflittuali con le imprese aggiudicatrici, con rinuncia da parte di queste ultime ad una quota di riserve pari ad euro 106 milioni circa, rispetto all'ammontare complessivo delle riserve iscritte, pari ad oltre 115 milioni di euro.</p> <p>Allo stato, rimangono circa 9 milioni di euro di riserve non transatte o successive agli atti aggiuntivi;</p>
<p>7. Assicurare una continua ed incisiva azione di monitoraggio, verificando costantemente la funzionalità delle opere e la loro destinazione al soddisfacimento dell'interesse pubblico ed effettuando, ad opera della STM, le necessarie verifiche sulla contabilità dei lavori riguardanti le opere complementari (assistite da finanziamento pubblico) e quelle interne quando riunite in un unico contratto.</p>	<p>7. Dall'agosto 2012 al giugno 2013 la STM ha rilasciato, dopo le opportune verifiche, nulla osta al pagamento relativamente agli stati di avanzamento lavori n. 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13 e 14 (inviati alla Corte unitamente alla contabilità dei lavori) inerenti la prosecuzione degli interventi infrastrutturali e delle opere di videosorveglianza nei vari complessi di stazione.</p>

"Riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: ritardi applicativi e difficoltà operative"	
(deliberazione n. 14/2012/G relatore cons Chiarotti)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>La relazione espone gli esiti del monitoraggio dell'attuazione delle misure di riorganizzazione del sistema dei controlli interni recate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avviato in considerazione della essenzialità dello strumento per il contrasto alle inefficienze della P.A. e ai pesanti riflessi che ne conseguono sul sistema economico del Paese, e condotto con riferimento ai primi trenta mesi dall'entrata in vigore.</p> <p>A chiusura della disamina, la Corte segnala la necessità che le Amministrazioni si attivino per superare le disfunzioni di seguito indicate:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994: i Ministeri degli Affari Esteri⁵⁹, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare⁶⁰, della Difesa⁶¹, della Giustizia⁶², dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca⁶³, dell'Interno⁶⁴, del Lavoro e delle Politiche Sociali⁶⁵ e della Salute⁶⁶.</p> <p>Si riportano le misure adottate in relazione a ciascuna delle criticità segnalate:</p>
<p>a) Obiettivi e indicatori non sufficientemente chiari e significativi.</p>	<p>a) Sul punto risultano pervenute le comunicazioni rese dai Ministeri di seguito indicati:</p> <p>Interno: ampliato il numero di obiettivi con indicatori di output, ancora pochi indicatori di <i>outcome</i>. Assegnati obiettivi trasversali alle componenti territoriali (Prefetture, Questure,...). Maggior numero di personale in regime di diritto pubblico con obiettivi individuali.</p> <p>Giustizia: la direttiva 2013 ha come obiettivo la maggiore puntualità e misurabilità degli obiettivi.</p> <p>Lavoro: nel piano della performance 2013-2015 viene individuato un maggior numero di obiettivi per rappresentare in modo completo l'utilizzo delle risorse.</p> <p>Ambiente: avviato un miglioramento degli obiettivi, per quelle di <i>outcome</i> il percorso è complicato dal fatto che molte competenze di gestione diretta sono proprie degli enti locali.</p> <p>Salute: in sede di nota integrativa alla l. di previsione del bilancio 2014 previsti per tutti gli obiettivi strategici e strutturali più indicatori significativi e coerenti con quelli del Piano della performance. Programma formativo sulla misurazione delle performance organizzative organizzato dall'Ufficio generale delle Risorse, organizzazione e bilancio.</p> <p>MIUR: obiettivi non ancora verificabili in termini di <i>outcome</i> (per brevità tempi riforma).</p> <p>MISE: pochi ancora gli indicatori di <i>outcome</i>.</p>

⁵⁹ Vedi nota dell'OIV prot. n. 11720 del 17/01/2013.

⁶⁰ Vedi nota dell'OIV prot. n. 035886 del 18 ottobre 2013.

⁶¹ Vedi nota dell'OIV n. 2796 del 30/01/2013

⁶² Vedi nota del Gabinetto prot. n. Gab2796 del 30/01/2013 dell'OIV prot. n. 685 del 31/05/2013.

⁶³ Vedi nota dell'OIV prot. n. 363 del 19/12/2012.

⁶⁴ Vedi nota dell'OIV prot. n. 608/13 del 28/05/2013.

⁶⁵ Vedi nota dell'OIV prot. n. 30/0000337/11.02 del 22 aprile 2013.

⁶⁶ Vedi nota dell'OIV prot. n. SCI 416/P/I s.d.b. del 17 ottobre 2013.

<p>b) Poco evoluta la c.d. rendicontazione sociale e in primis l'individuazione degli <i>stakeholders</i>.</p>	<p>b) Sul punto risultano pervenute le comunicazioni rese dai Ministeri di seguito indicati:</p> <p>Giustizia: allo studio iniziative per migliorare il rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza.</p> <p>Lavoro: iniziative di coinvolgimento degli <i>stakeholders</i> sempre maggiore.</p> <p>Ambiente: <i>stakeholders</i> non ancora formalizzati, individuati canali telematici per la raccolta di <i>feedback</i>.</p> <p>Infrastrutture: nel settembre 2012 primo incontro con <i>stakeholders</i> per la stesura del bilancio sociale. Obiettivi 2014 - in ritardo per la formazione della nuova compagine amministrativa - non ancora frutto di condivisione con gli <i>stakeholders</i>.</p> <p>MIUR: mappatura finale degli <i>stakeholders</i> in fase di aggiornamento.</p> <p>MISE: proseguito il lavoro per la mappatura degli <i>stakeholders</i>.</p>
<p>c) Ritardi e incertezze applicative nell'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione della performance individuale.</p>	<p>c) Sul punto risultano pervenute le comunicazioni rese dai Ministeri di seguito indicati:</p> <p>Interno: in corso sperimentazione di un nuovo sistema di misurazione della performance del personale contrattualizzato.</p> <p>Salute: effettuata la valutazione individuale di tutto il personale (per quello non dirigente la valutazione per l'area comportamenti organizzativi è solo sperimentale).</p> <p>Infrastrutture: effettuata regolarmente la valutazione del personale dirigenziale. Non effettuata quella del personale delle aree secondo il nuovo sistema per difficoltà interpretative e applicative. Avviato tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per aggiornare il manuale operativo per il sistema di misurazione, bozza redatta nel febbraio 2013. Necessari nuovi aggiornamenti in seguito a modifiche nella struttura organizzativa del Ministero. Nuova bozza all'esame del Ministro.</p> <p>MIUR: in corso di definizione modalità operative per il 2012.</p>
<p>d) Scarsamente documentata capacità dell'amministrazione di intervenire sui propri processi di attività attraverso la pianificazione degli obiettivi e interventi di più efficiente allocazione delle risorse umane/strumentali e razionalizzazione organizzativa in conseguenza delle risultanze dei controlli interni..</p>	<p>d) Sull'argomento non risulta fornito riscontro.</p>
<p>e) Inadeguatezza dei poteri degli OIV in ordine a capacità di acquisizione autonoma delle informazioni.</p>	<p>e) Sull'argomento non risulta fornito riscontro.</p>
<p>f) Necessità di riconsiderazione delle prerogative e dei poteri degli OIV e delle disponibilità di risorse adeguate ad un utile funzionamento.</p>	<p>f) Sull'argomento non risulta fornito riscontro.</p>

“Risultati conseguiti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale”	
(deliberazione n. 15/2012/G relatore cons. Zuccheretti)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
L'indagine ha approfondito le attività poste in essere dalla "Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale" - istituita con D.P.R. n. 91 del 2 luglio 2009 - intestataria di un ruolo certamente innovativo rispetto ai più tradizionali compiti di tutela che connotano l'azione degli altri uffici del Ministero dei beni ed attività culturali, dovendosi occupare di promozione della conoscenza e di sviluppo della cultura. Pur riconoscendo i risultati raggiunti nel triennio esaminato, la Corte richiama l'attenzione dell'Amministrazione a:	Ha trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ⁶⁷ .
a) Limitare il ricorso a consulenze esterne utilizzando personale dipendente che, a fronte di una innovativa funzione, deve maturare una nuova professionalità e competenza;	a) e b), Per quanto riguarda i primi due punti il Ministero rappresenta che dall'insediamento del nuovo Direttore Generale, gli unici incarichi conferiti consistono in tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa per <i>"specifiche e significative professionalità"</i> non presenti nell'amministrazione, per un totale complessivo lordi di Euro 58.000,00 su un limite di Euro 70.000,00 calcolato in base al D.L n.78/2010, in corso di registrazione;
b) Muoversi secondo una appropriata progettualità evitando duplicazioni di studi e, per quanto concerne quelli già realizzati, cercare il loro migliore utilizzo onde non vanificare risorse pubbliche erogate;	
c) Per il monitoraggio dei risultati, si ritiene preferibile fare riferimento al numero dei visitatori paganti ed agli introiti disaggregati dall'aggio, al fine di poter valutare effettivamente il vantaggio conseguito dal MIBAC;	c) Riguardo al monitoraggio degli afflussi dei visitatori (già effettuato in modo disaggregato fra paganti e non paganti) e degli introiti da bigliettazione, si rileva che - a seguito della nuova politica di promozione, avviata nel 2012, che ha visto una riduzione delle giornate di gratuità - nonostante il calo generale delle presenze, si è registrato un aumento degli introiti di Euro 2.646.790,16. La diminuzione più consistente ha, infatti, riguardato gli interessi gratuiti (-3.583.650 rispetto a 201.234 visitatori paganti in meno);
c) Tenere in considerazione le raccomandazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela della concorrenza sulla predisposizione dei bandi di gara per i servizi aggiuntivi;	d) Si è provveduto a costituire un apposito Gruppo di Lavoro a costo zero, composto da esperti della P.A., allo scopo di redigere le nuove "Linee Guida" per le gare delle concessioni dei servizi aggiuntivi, ivi compresi gli schemi generali per i bandi di gara. Nel documento sono state recepite le indicazioni contenute nella delibera n.10 del 6/03/2013 dell'Autorità Garante sui contratti pubblici, nonché gli indirizzi più recenti, fermo restando quanto raccomandato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela della concorrenza. A riguardo sono stati messi a punto criteri di partecipazione non discriminatori ed idonei, al tempo stesso, ad assicurare un adeguato livello di professionalità dei concorrenti a garanzia delle Stazioni appaltanti, nonché clausole atte ad evitare che i concorrenti formino raggruppamenti sovradimensionati espressamente costituiti con finalità anticoncorrenziali;
d) Riguardo ai fondi esterni (ARCUS S.p.A.) improntare l'azione ad una maggiore trasparenza ed economicità, osservando una rendicontazione corretta e verificabile.	d) Per quanto i progetti finanziati da ARCUS S.p.A. o eventuali ulteriori progetti finanziati con fondi esterni, si assicura che verranno gestiti nel pieno rispetto delle regole di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

⁶⁷Vedi nota della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale prot. n. 2695 dell'11/07/2013.

“Emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno ”	
(deliberazione n. 16/2012/G relatore cons. Tramonte)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>La relazione ha esaminato la gestione posta in essere dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno - dichiarata fin dall'aprile 1995, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, per porre rimedio ad una situazione progressivamente deterioratasi - in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive integrazioni o modificazioni.</p> <p>Dal maggio 2012 la gestione commissariale è stata affidata all'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo-Arcadis, incaricata di provvedere, in base all'ordinanza 4016 del 20 aprile 2012, alla prosecuzione e ultimazione, entro il 31 dicembre prossimo, di tutte le iniziative programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel bacino del Sarno.</p> <p>Considerato, dunque, che lo stato di emergenza è avviato a definizione, la Corte formula le seguenti raccomandazioni per la gestione degli interventi in regime ordinario:</p>	<p>Secondo quanto riferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri⁶⁸, la gestione commissariale di cui trattasi è venuta meno in forza dell'ordinanza n. 75 del 5/04/2013 che ha disposto che a decorrere dal 1°/01/2013 l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) sia individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al compimento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno.</p> <p>La comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 è stata, pertanto, trasmessa dalla predetta Agenzia⁶⁹.</p>
<p>a) le Amministrazioni interessate esaminino le problematiche ancora sussistenti e definiscano il piano complessivo degli interventi e provvedano all'elaborazione di un conseguente programma di operazioni. In caso contrario, le consistenti opere sinora realizzate potrebbero subire un deterioramento tale da ridurre l'efficacia operativa.</p>	<p>a) ARCADIS ha riferito di avere adempiuto al mandato ricevuto con l'O.P.C.M. 4016/2012, avendo sostanzialmente provveduto alla chiusura della struttura commissariale, alla rimodulazione del piano complessivo degli interventi, alla conduzione dei lavori e, soprattutto, all'effettivo trasferimento delle competenze all'Amministrazione ordinaria. Questa la sequenza procedimentale seguita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con Ordinanza commissariale n. 1718 del 21/12/2012, si è conclusa la fase di subentro dei tecnici dell'Agenzia alla Struttura commissariale che è pertanto sostanzialmente cessata; - con Ordinanza commissariale n. 1719 del 28/12/2012 è stato approvato il piano complessivo degli interventi per il superamento del contesto di criticità di cui trattasi, in n. 56 interventi per un importo residuo necessario per il completamento, al netto del contenzioso in essere e delle riserve iscritte per le quali non vi è copertura, di euro 143.157.846,40 a valere sulle risorse del Commissario delegato ed in n. 4 interventi, mai avviati in quanto privi di copertura economica, per un importo complessivo di euro 31.627.696,11; - stante la mancata adozione della richiesta Ordinanza di cessazione della gestione commissariale, con verbale del 28/12/2012 si è proceduto ai necessari trasferimenti all'ARCADIS. Al suddetto verbale, sono stati allegati anche l'elenco dei giudizi pendenti coincidente in assenza di variazioni con quello già trasmesso ad altri fini al D.P.C. ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli in data 29/11/2012, nonché prospetto di verifica rispondenza scritture contabili con modelli 56T della Banca d'Italia.

⁶⁸ Vedi note del Commissario Delegato prot. n. 6562/AG del 29/12/2012 e del Dipartimento della protezione civile prot. n. CTZ/27471 del 8/05/2013.

⁶⁹ Vedi nota n.6960 del 17/06/2013.

<p>b) Alcuni interventi relativi alle reti fognarie sono tuttora sospesi per risorse non versate dall'ente gestorio competente o per opere non effettuate dalla Regione e dai comuni interessati.</p>	<p>b) Al riguardo si riferisce che dal 28/11/2012 al 31/12/2012 è stata consegnata all'Ente Sarnese Vesuviano e per esso alla società di gestione Gori S.p.A. la rete fognaria del comune di San Marzano sul Sarno.</p>
<p>c) E' necessario che la Regione avvii gli interventi per il drenaggio delle acque meteoriche extraurbane e di versante, a suo carico, perché complementari e strettamente funzionali alle opere fognarie realizzate dalla struttura commissariale.</p>	<p>c) L'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo con nota n. 6960/2013 ha risposto che sono stati ultimati e collaudati i lavori di rimozione, trattamento e smaltimento dei sedimenti inquinanti e dei rifiuti abbandonati del torrente Cavaioia, ed è stato ordinato l'avvio della fase di trattamento biologico dell'impianto di Castellammare di Stabia-Foce Sarno.</p>
<p>c) E' indispensabile la realizzazione, sempre da parte della Regione, di alcune opere di difesa del suolo che costituiscono sostanziale condizione di garanzia per il corretto esercizio delle infrastrutture fognarie in via di esecuzione e che diversamente non potranno essere attivate, a danno dell'intero sistema programmato. E' evidente, infatti, che il "Sarno" è un sistema unitario complesso che postula il contestuale buon funzionamento e ottimale stato di manutenzione delle varie componenti che costituiscono il sistema: dei depuratori, che potranno subire nel tempo danni se non entreranno a regime ricevendo tutti i reflui dei collettori, che a loro volta devono riceverli dalle fognature cittadine. Anche il fiume ed i suoi affluenti, se la rete idrografica non entrerà in equilibrio, saranno soggetti nel tempo ad interrarsi nuovamente, necessitando di costosi ulteriori interventi di dragaggio.</p>	<p>c) L'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo ha risposto che sono stati ultimati e sono in corso di collaudo i lavori di dragaggio del canale Marna e di gestione dei fanghi e degli altri prodotti delle operazioni di dragaggio. Inoltre sono state avviate per la gestione e lo smaltimento dei sedimenti dragati dal fiume Sarno e affluenti dal Sarno secondo le procedure concordate con il Ministero dell'Ambiente in rodine al rinvenimento di frammenti di cemento-amianto. Si fa, infine presente che è in corso di approvazione la progettazione definitiva della Grande Progetto "Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno" (POR FESR 2077-2013) che prevede diffusi interventi di sistemazione idraulica delle aste fluviali costituenti il relativo bacino idrografico, integrando, in ottica di sistema, il complesso delle opere realizzate in sede emergenziale.</p>

"Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni	
(deliberazione n. 19/2012/G – relatori cons Romano -Oliviero)	
OSSERVAZIONI DELLA CORTE	RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
<p>L'indagine, che ha riguardato gli anni dal 1993 al 2008, ha analizzato l'attività del Comitato sul piano generale. Per alcune delle operazioni di privatizzazione si è proceduto ad un'analisi più approfondita. In particolare, l'attenzione della Corte si è focalizzata sulle privatizzazioni che hanno riguardato Stet-Seat-Telecom, l'Ente Nazionale Energia Elettrica – Enel, la società Autostrade, la società Aeroporti di Roma e l'Ente Tabacchi Italiani – Eti (dal 9 luglio 2002 al 16 luglio 2003).</p> <p>Sulla base delle osservazioni compiute è emersa una metodologia di azione e di orientamento del Comitato non sempre uniforme ed omogenea, in buona misura dovuta alla diversa composizione dell'organo collegiale.</p> <p>E', inoltre, emerso che l'attività del Comitato nelle diverse procedure è stata condizionata dalle pressanti esigenze di ordine finanziario dello Stato. Ciò potrebbe aver determinato in alcuni casi, la piena valorizzazione degli asset anche in termini di ristrutturazione produttiva delle imprese interessate. In alcuni dei casi esaminati (Telecom, Enel) si è avuta la conferma - già emersa nella pregressa indagine sui processi di privatizzazione - di una tendenza del Comitato ad avvalorare il parere già espresso dai consulenti dell'Amministrazione, finendo coll'assumere un ruolo quasi formale, senza esercitare compiutamente quella funzione di indirizzo che il quadro normativo gli attribuisce.</p>	<p>Non sussisteva la necessità di comunicazioni ex comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.</p>